SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

599ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 APRILE 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-58

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 59-83

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 85-96

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

PER LA DISCUSSIONE IN COMMISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3965 RELATIVO ALLA PENA DI MORTE

PRESIDENTE 2
SALVATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO. – Nuove norme sul processo amministrativo***

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2934:

PASQUALI *(AN)* . . . . . 3, 5, 26 e *passim*
LUBRANO DI RICCO *(Verdi-L'Ulivo)* . . . . . 3, 5, 10 e *passim*
PELLEGRINO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . 4, 5, 8 e *passim*
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . 5, 8, 36 e *passim*
BRESSA, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 4, 6, 10 e *passim*
SCHIFANI *(Forza Italia)* . . . . . 4, 5, 6 e *passim*
* ROTELLI *(Forza Italia)* . . . . . 7, 9, 11 e *passim*
BERTONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . . . . . 11, 12, 16 e *passim*
SALVI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 15, 16, 17 e *passim*
MARCHETTI *(Misto-Com.)* . 11, 18, 21 e *passim*
ELIA *(PPI)* 19, 29
VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 20
MUNDI *(Rin. It. Lib. Ind.-Pop. per l'Europa)* . . . . . *Pag.* 26
DENTAMARO *(CCD)* 14, 32
CÒ *(Misto-RCP)* 35
PINGGERA *(Misto)* 41
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 42

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

Convocazione 44

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2934, 2912 e 3179:

PRESIDENTE 44

Discussione e approvazione:

(3953) ***Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*** *(Relazione orale):*

MONTICONE *(PPI), relatore* 44, 48
ASCIUTTI *(Forza Italia)* 45
GIOVANELLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 46

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3841) ***Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3494) ***LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero***

(3501) ***BOSI ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero***

(3548) ***SERVELLO ed altri. – Modifiche all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione***

Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* . . . . . *Pag.* 50
PIANETTA *(Forza Italia)* 52
PASQUALI *(AN)* 54
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 55

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2934:

Articolo 6 ed emendamenti 59
Articolo 7 62
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 62
Articolo 8 ed emendamenti 64
Articolo 9 71
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 72
Articoli 10 e 11 75
Articolo 12 ed emendamenti 76
Articolo 13 ed emendamento . . . . . *Pag.* 81
Articolo 14 ed emendamenti 81
Articolo 15 ed emendamenti 82

DISEGNO DI LEGGE N. 3953:

Articolo 1 83

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 85
Assegnazione 85

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di firme ad interrogazioni . . 85
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 85
Annunzio 57
Mozioni 87
Interrogazioni 88

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per la discussione in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 3965 relativo alla pena di morte

SALVATO *(DS)*. A nome del Comitato informale per la moratoria e l'abolizione della pena di morte, sollecita l'esame del disegno di legge

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-UPD.

costituzionale n. 3965 da parte della 1ª Commissione permanente. Ringrazia inoltre il presidente Mancino per la disponibilità e il sostegno dimostrati in riferimento all'attività di detto Comitato.

PRESIDENTE. È certo che il Presidente del Senato sottoporrà tale sollecitazione all'attenzione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6, su cui il relatore ed il Governo hanno espresso il loro parere.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 6.1, fino alle parole «ad un precedente conforme», ed approva la restante parte, identica all'emendamento 6.500.

PASQUALI *(AN)*. Ritira l'emendamento 6.2.

Il Senato respinge l'emendamento 6.3.

LUBRANO di RICCO *(Verdi)*. Ritira l'emendamento 6.4.

Il Senato respinge il 6.502 ed approva il 6.503, identico agli emendamenti 6.504 e 6.505, nonché il 6.506 (Nuovo testo). Approva altresì gli articoli 6, nel testo emendato, e 7, nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli dopo l'articolo 7, che si intendono illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere contrario a tali emendamenti.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 hanno tutti ricevuto parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione, li dichiara improcedibili. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 8.1 e 8.0.1. Invita i presentatori degli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3 a ritirarli ed esprime parere contrario su tutti gli altri.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 8.1 e 8.0.1, dichiarando su tutti gli altri parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 8.1 e l'articolo 8, nel testo emendato. Approva altresì l'8.0.1.

BESOSTRI *(DS)*. Ritira gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5. Avendo ricevuto parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.0.6, 8.0.7, 8.0.800, 8.0.801, 8.0.8, 8.0.950 e 8.0.951, identico all'8.0.952, sono dichiarati improcedibili.

SCHIFANI *(FI)*. Ritira l'8.0.9.

ROTELLI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole all'8.0.10, che giustamente statuisce l'incompatibilità fra la funzione giurisdizionale e quella consultiva o amministrativa in capo ad uno stesso magistrato; la contrarietà a tale norma si spiega soltanto alla luce della collusione in atto tra avvocati amministrativi e consiglieri di Stato.

PELLEGRINO, *relatore*. Essendosi personalmente battuto in più occasioni contro ogni forma di commistione di ruoli, considera gravi ed ingiuste le affermazioni del senatore Rotelli. La contrarietà all'8.0.10 trova giustificazione negli effetti dirompenti che la sua approvazione produrrebbe sull'attività di governo e sulla funzione amministrativa in genere.

BESOSTRI *(DS)*. Il sospetto di collusioni tra avvocati amministrativi e consiglieri di Stato è ingiustificato, soprattutto se riferito a parlamentari che operano nell'interesse della nazione.

ROTELLI *(FI)*. Precisa che la norma in questione può essere applicata a Costituzione invariata. Conferma quindi le considerazioni precedentemente svolte, alla luce del rifiuto di accogliere una riforma avente carattere minimale.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ribadisce il parere negativo del Governo sull'emendamento 8.0.10, che è in contraddizione con l'obiettivo del testo di garantire tempi certi e ragionevolmente brevi al processo amministrativo.

Il Senato respinge l'emendamento 8.0.10

LUBRANO di RICCO *(Verdi)*. Ritira l'emendamento 8.0.900, auspicando una sollecita regolamentazione legislativa della materia degli incarichi retribuiti ai magistrati amministrativi.

PELLEGRINO, *relatore*. Concorda con l'auspicio testé formulato.

Il Senato approva l'articolo 9 nel suo complesso.

BERTONI *(DS)*. Nota una contraddizione nell'articolo 9 ora approvato, laddove si considera, come eccezione al principio generale che impone tre anni di permanenza nella carica di presidente del TAR, onde garantire continuità giurisprudenziale, la condizione del presidente che raggiunga i limiti di età prima del compimento del terzo anno.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9, che si intendono illustrati, avvertendo che il 9.0.502 è stato ritirato.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprime parere contrario a tali emendamenti, ad eccezione del 9.0.5, che invita i presentatori a ritirare, e del 9.0.501 e del 9.0.503 (Nuovo testo) su cui il parere è favorevole. Propone infine un'integrazione all'emendamento 9.0.502 *(v. Resoconto stenografico)*, su cui si rimette all'Assemblea.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non accoglie la richiesta di integrazione del relatore in riferimento al 9.0.502 ed esprime su tutti gli altri emendamenti parere conforme a quello dello stesso relatore.

PRESIDENTE. In considerazione del parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione, dichiara improcedibili gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 , 9.0.3, 9.0.800 e 9.0.5.

Il Senato respinge l'emendamento 9.0.3.

SCHIFANI *(FI)*. Preso atto che il Governo ha presentato un emendamento nella sostanza identico, ritira l'emendamento 9.0.4, non comprendendo le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PELLEGRINO, *relatore*. Avrebbe dovuto in effetti invitare al ritiro di tale emendamento.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore, precisando che analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 9.0.800.

Il Senato approva gli emendamenti 9.0.501 e 9.0.503 (Nuovo testo), nonché gli articoli 10 e 11 nel loro complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PELLEGRINO, *relatore*. Invita il Governo a modificare l'emendamento 12.501 nel senso di favorire l'accesso dall'esterno ai più alti incarichi del Consiglio di Stato. Qualora ciò avvenisse, esprimerebbe parere contrario all'emendamento 12.503. Il parere è altresì contrario a tutti gli altri emendamenti.

SALVI. Chiede di conoscere la portata normativa dell'articolo 12 dal punto di vista degli effetti giuridici.

PELLEGRINO, *relatore*. L'articolo non produce effetti giuridici immediati, ma chiarisce il carattere transitorio delle norme successive.

ROTELLI *(FI)*. La risposta del relatore dimostra che l'articolo 12, al pari del resto del disegno di legge, non ha alcuna reale portata innovatrice.

BERTONI *(DS)*. Si dichiara contrario all'*incipit* dell'articolo 12 in esame, così come agli emendamenti 12.501 e 12.503; quest'ultimo, in particolare, perpetuerebbe la sudditanza, all'interno del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dei membri provenienti dai TAR rispetto a quelli provenienti dal Consiglio di Stato.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Non è convinto dell'impostazione fornita dall'articolo alla delicata materia della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il cui presidente dovrebbe essere scelto tra i membri laici.

SCHIFANI *(FI)*. Occorre evitare di alterare l'equilibrio tra le due anime della giustizia amministrativa e in tal senso è inopportuno modificare il testo proposto dalla Commissione.

ELIA *(PPI)*. Concorda sull'inopportunità di modificare una soluzione unanimemente concordata in Commissione.

VILLONE *(DS)*. Ritira gli emendamenti 12.502 e 12.503.

SALVI *(DS)*. Alla luce del dibattito svoltosi, ritiene preferibile mantenere l'intesa raggiunta in Commissione ed invita il Governo a ritirare i suoi emendamenti.

PELLEGRINO, *relatore*. Condividendo quanto sostenuto dai senatori Marchetti e Bertoni, invita tutti i presentatori a ritirare gli emendamenti, dato che solo un ampio consenso giustificherebbe l'approvazione di modifiche al testo predisposto dalla Commissione.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La modifica proposta dal Governo all'articolo 12 mirava a

mantenere la possibilità di accesso al Consiglio di Stato tramite concorso pubblico per esami. *(Commenti del senatore Marchetti)*. Il Governo si rimette comunque alla volontà dell'Aula e ritira il 12.501, mentre concorda sugli altri emendamenti con il relatore.

PELLEGRINO, *relatore*. Ritiene non incompatibili la posizione espressa dall'Aula e quella del Governo.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

ROTELLI *(FI)*. L'*incipit* dell'articolo 12 rappresenta proprio il modo in cui non si dovrebbero fare le leggi; tali rinvii infatti non consentono di ottenere gli obiettivi prefissi.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Ritira il 12.4.

Il Senato respinge quindi il 12.504 e il 12.505, nonché gli identici emendamenti 12.506 e 12.507. Viene poi approvato l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e dell'emendamento ad esso riferito.

PELLEGRINO, *relatore*. L'emendamento 13.900 è necessario a seguito del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 13.900 e l'articolo 13, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Non intende illustrare il 14.1.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Considera illustrato il 14.0.1.

PELLEGRINO, *relatore*. È contrario al 14.1, che forse dovrebbe ritenersi precluso, ed invita a ritirare il 14.0.1.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del mantenimento dell'articolo 14.

ROTELLI *(FI)*. Ritiene del tutto inintellegibile la norma dell'articolo, per cui voterà contro.

BERTONI *(DS)*. Ritiene assolutamente non necessaria l'estensione del porto d'armi ai magistrati amministrativi *(Applausi del senatore Rotelli)*, per cui è favorevole alla soppressione dell'articolo.

PELLEGRINO, *relatore*. L'emendamento risponde ad esigenze connesse a particolari situazioni ambientali di alcune regioni meridionali; il parere del relatore è comunque contrario.

Il Senato approva quindi il mantenimento dell'articolo 14.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Ritira il 14.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 15.500 e 15.501 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASQUALI *(AN)*. Ritira il 15.501.

PELLEGRINO, *relatore*. Il 15.900 è necessario a seguito del parere espresso dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Il 15.500 è improcedibile.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È favorevole al 15.900.

Il Senato approva il 15.900 e l'articolo 15 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MUNDI *(RI-LI-PE)*. Annuncia voto favorevole al testo, che doterà il paese di adeguati strumenti di giustizia amministrativa.

LUBRANO DI RICCO *(Verdi)*. Precisa che i sospetti di collusione cui faceva riferimento prima riguardavano le pubbliche amministrazioni e le imprese. Preannuncia poi il voto favorevole, sottolineando l'ampia condivisione da parte dell'Aula, anche se rimane l'esigenza di una riforma globale. Troppe volte, infatti, il ricorso alla giustizia amministrativa è apparso lento, insoddisfacente ed eccessivamente costoso. Nel provvedimento sono particolarmente rilevanti le norme sul giudizio cautelare e le disposizioni che in alcuni casi escludono la cauzione.

ELIA *(PPI)*. Il Gruppo PPI esprimerà un convinto voto favorevole, anche se il provvedimento è parziale. In particolare, la novella dell'articolo 12 non mira ad eliminare la possibilità di accesso mediante pubbli-

co concorso. Saranno comunque sicuramente necessari ulteriori provvedimenti specifici. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

PASQUALI *(AN)*. Nella giustizia amministrativa sono fondamentali lo snellimento e la razionalizzazione: nonostante la parzialità, il testo rappresenta la risposta possibile in questo momento, per cui AN voterà a favore *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

SCHIFANI *(FI)*. Il provvedimento in esame, di carattere squisitamente tecnico, affronta adeguatamente la materia dei provvedimenti cautelari e velocizza la procedura amministrativa. Esso consente di imboccare la giusta strada verso l'ottenimento in tempi rapidi di sentenze definitive. Appare peraltro saggia la decisione assunta sulla composizione del Consiglio di Presidenza. Il Gruppi FI voterà a favore.

DENTAMARO *(CCD)*. Il Gruppo CCD voterà favorevolmente, constatando con soddisfazione il consenso riscontrato in Commissione e poi in Aula. Il provvedimento affronta comunque questioni importanti, fornendo in particolare garanzie sul fronte del risarcimento del danno. L'urgenza lo ha reso necessariamente limitato, ma c'è da sperare che le future riforme possano essere più esaustive. *(Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Andreolli).*

ROTELLI *(FI)*. In dissenso dal Gruppo, voterà contro, ritenendo questa un'occasione mancata. I TAR dovranno intervenire per normare di fatto gli ambiti colpevolmente trascurati dal Parlamento. Si rischia peraltro anche l'impugnazione della legge a livello di Corte europea.

CÒ *(Misto-RC)*. Preannuncia un voto di astensione sul provvedimento, privo di autentico profilo riformatore ed incapace di affrontare nel concreto le urgenze lamentate dalla giustizia amministrativa. In particolare, appaiono insufficienti le tutele risarcitorie previste. *(Applausi e congratulazioni del senatore Russo Spena).*

BESOSTRI *(DS)*. La riforma fa seguito ad una giurisprudenza dei TAR che ha evidenziato la necessità di velocizzare i tempi e di intervenire in materia di provvedimenti tutelari.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue* BESOSTRI). È molto importante la prevista risarcibilità della lesione di interessi legittimi, mentre sarebbe stato inopportuno esasperare la discussione sull'articolo 12. Il principio di unicità dell'accesso si accompagna comunque alla necessità di evitare automatismi e di va-

lorizzare il merito. Occorreva peraltro evitare il rischio di inadempienze nei confronti della Convenzione europea sui diritti dell'uomo in materia di durata dei processi. Il Gruppo DS voterà a favore. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Annuncia il voto favorevole dei Comunisti italiani al provvedimento in esame che, in attesa del generale riordino della giustizia amministrativa, introduce alcuni miglioramenti parziali. Sarebbe stato tuttavia opportuno introdurre fin d'ora alcune modifiche di maggiore portata, quale l'abolizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che in questa occasione non si è voluto affrontare. *(Applausi dal Gruppo Misto-Com. e del senatore Bertoni).*

PINGGERA. L'utilità del provvedimento si evince dalla maggiore ragionevolezza dei tempi di emanazione delle misure cautelari. Suscita tuttavia perplessità il comma 2 dell'articolo 6, che prevede la perenzione dei ricorsi pendenti da dieci anni in mancanza di istanza di parte, sancendo così il mancato funzionamento della giustizia amministrativa e preludendo ad una sicura condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia europea. Occorrerebbe invece prevedere un aumento dell'organico dei giudici amministrativi, l'assunzione di personale ausiliario e la dotazione di strutture. Per i motivi suindicati, si asterrà nella votazione finale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

GASPERINI *(LNPI)*. La riforma della giustizia amministrativa si inserisce nella lentezza kafkiana con cui viene data risposta al bisogno di giustizia dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI)*. In considerazione del modesto passo avanti compiuto e nonostante siano stati respinti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, la Lega Nord dichiara il proprio voto favorevole. *(Applausi dai Gruppi LNPI e FI).*

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione antimafia è convocata martedì 27 aprile 1999, alle ore 12, per l'elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Approvazione del disegno di legge n. 2934

PRESIDENTE. Indìce la votazione.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2934 nel suo complesso, autorizzando la Presidenza ad effettuare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

PRESIDENTE. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2912 e 3179.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3953) ***Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Monticone a svolgere la relazione orale.

MONTICONE, *relatore*. Raccomanda la rapida approvazione del provvedimento, che prevede la proroga di sei mesi per l'emanazione del testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, finalmente considerati come una risorsa fondamentale per lo sviluppo del paese. Il testo unico in effetti è già stato presentato al Parlamento a metà del mese di gennaio ed è in corso di esame presso la 7ª Commissione permanente, ma la complessità della materia richiede un allungamento dei termini inizialmente previsti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ASCIUTTI *(FI)*. Esprime perplessità sulla mancata stesura definitiva di un testo unico così rilevante, dopo le dichiarazioni della ministro Melandri sulla necessità di una tempestiva emanazione. Dati i meriti della commissione ministeriale chiamata ad elaborarlo e la complessità della normativa, che la proroga consentirà di approfondire, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

GIOVANELLI *(DS)*. La proroga è opportuna per la complessità della materia. Peraltro la competenza in materia ambientale del Ministero avrebbe richiesto una seduta congiunta della 7ª e della 13ª Commissione permanente per l'espressione di un parere, ma la questione è stata superata dalla Presidenza del Senato attraverso un'adeguata considerazione del parere espresso dalla Commissione ambiente sulla parte di propria competenza. Resta la questione di carattere generale, soprattutto in considerazione del maggiore conferimento di deleghe al Governo. È auspicabile quindi un'attenta valutazione della normativa in oggetto.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MONTICONE, *relatore*. Rinuncia a replicare.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo non intende intervenire in replica.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3953 nel suo complesso.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3841) ***Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per***

l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3494) ***LAURICELLA. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero***

(3501) ***BOSI ed altri. – Modifiche all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero***

(3548) ***SERVELLO ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza la senatrice D'Alessandro Prisco a svolgere la relazione orale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Il Senato è chiamato ad esaminare in prima lettura il testo approvato dalla Camera dei deputati, che tuttavia corrisponde a quello adottato da questo ramo del Parlamento in due successive deliberazioni. Per tale motivo, tutti i Gruppi hanno deciso di non presentare emendamenti in Commissione, al fine di accelerare l'approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale, che consentirà ai cittadini italiani residenti all'estero di esercitare il loro diritto di voto. La normativa prevede il rinvio ad una legge costituzionale per definire il numero dei parlamentari che faranno parte della circoscrizione Estero, nonché ad una legge ordinaria per la definizione dei requisiti e delle modalità dell'esercizio del diritto di voto degli italiani nei paesi di residenza, provvedimenti peraltro già presentati in entrambi i rami del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo DS).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PIANETTA *(FI)*. Nel rispetto degli articoli 3 e 35 della Costituzione, il disegno di legge costituzionale coglie l'esigenza di riconoscere e valorizzare il ruolo delle comunità italiane all'estero. Il Gruppo Forza Italia, in considerazione dei tempi lunghi previsti per l'approvazione del disegno di legge costituzionale e dei provvedimenti cui esso fa esplicito riferimento, annuncia comunque la presentazione di un disegno di legge ordinaria, teso a consentire, nella esplicitazione del suo carattere transitorio e temporaneo, la possibilità di un esercizio immediato del diritto-dovere di voto degli italiani residenti all'estero. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PASQUALI *(AN)*. L'approvazione del disegno di legge costituzionale è fortemente caldeggiata da AN, che da decenni è in prima linea per il riconoscimento del diritto di voto agli italiani all'estero. L'istituzione di un'apposita circoscrizione, oltre a realizzare l'elettorato passivo e attivo per l'insieme delle comunità italiane, appare la soluzione più ra-

gionevole in un sistema tendenzialmente maggioritario. Si tratta di un passo fondamentale da compiere nei confronti di cittadini che in ogni circostanza mostrano profondi legami con la patria e rappresentano una risorsa per la democrazia italiana. *(Applausi dal Gruppo AN).*

GASPERINI *(LNPI)*. Le difficoltà che le numerose iniziative legislative sulla materia hanno incontrato nelle ultime legislature trovano giustificazione nell'inevitabile contrasto che tale problematica pone fra diversi principi costituzionali, poiché si rischia di creare difformità di diritti tra categorie di cittadini e si introduce un vincolo di mandato nei confronti dei parlamentari eletti nella circoscrizione estero. Occorrerebbe tra l'altro determinare i requisiti che attestino l'effettiva presenza di legami continui e di interessi rispetto alla terra d'origine. In realtà, dietro tale iniziativa legislativa, su cui preannuncia il voto contrario del Gruppo, si intravede una sorta di baratto tra le forze del Polo per le libertà, che la sostengono maggiormente e quelle di sinistra, che ambiscono a concedere la cittadinanza italiana agli immigrati extracomunitari, probabilmente nella convinzione di trarne vantaggio in termini elettorali. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

La seduta termina alle ore 12,57.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, De Guidi, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Maconi, Manconi, Martelli, Papini, Passigli, Petrucci, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dolazza, Lauricella, Speroni, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; De Zulueta, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Per la discussione in Commissione del disegno di legge costituzionale n. 3965 relativo alla pena di morte

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, nella giornata di ieri, insieme ai colleghi Pinto, Salvi, Scopelliti, Peruzzotti, Callegaro, Marchetti, De Luca Athos, Manieri, Miglio, Russo Spena e Caruso Antonino, componenti del comitato informale in sostegno della campagna per la moratoria e l'abolizione della pena di morte, ho inviato una lettera al Presidente della Commissione affari costituzionali chiedendo che rapidamente sia messo all'ordine del giorno il testo, già licenziato dalla Camera dei deputati, di riforma costituzionale che prevede la cancellazione della pena di morte dalla nostra Costituzione. Ci sembra un atto molto importante, da compiere rapidamente, soprattutto sul terreno simbolico, visto che il nostro paese non soltanto ha abolito la pena di morte per i reati comuni ma da ultimo, nel 1994, con il Senato in prima fila, ha abolito la pena di morte anche per i reati in tempo di guerra. L'importanza simbolica non ci sfugge.

Colgo l'occasione per chiedere alla Presidenza di farsi carico della nostra richiesta e per informare i colleghi che delegazioni di questo comitato si sono già recate in Canada e in America centrale; la prossima settimana saranno a Ginevra, in occasione del voto sulla risoluzione presentata dai paesi dell'Unione europea, per portare avanti anche quest'anno l'iniziativa per la moratoria e l'abolizione della pena di morte, in vista dell'impegno del prossimo autunno a New York, così come approvato dal Senato. È un impegno che ci vede tutti convinti ed unanimi non solo dall'inizio di questa legislatura ma da più tempo.

Vorrei sottolineare che durante l'attuale legislatura questa attività è stata molto potenziata e vorrei ringraziare pubblicamente il presidente Mancino per la disponibilità e la forte attenzione prestate in questo periodo rispetto ad un impegno che onora il Senato e il nostro paese.

Signor Presidente, volevo fare questa comunicazione e chiedere l'impegno della Presidenza per una rapida calendarizzazione di questa riforma costituzionale. Chiedo anche che il lavoro del comitato informale possa essere seguito con la massima attenzione, così come è accaduto anche in passato, da tutti i colleghi. Desidero aggiungere che a disposizione dei colleghi c'è il materiale relativo al lavoro già svolto e a quello che intendiamo svolgere.

PRESIDENTE. Sono sicuro, senatrice Salvato, che il presidente Mancino nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo porrà tale problema ai Capigruppo stessi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRIed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/6657/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti.***

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo***

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2934

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2934, 2912 e 3179.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2934, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6. Il relatore e il Governo hanno espresso il proprio parere in merito. Passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, fino alle parole: «precedente conforme».

Non è approvato.

Metto ai voti la rimanente parte dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, identica all'emendamento 6.500, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

È approvato.

Senatrice Pasquali, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 6.2 rivoltole dal relatore e dal Governo?

PASQUALI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

Non è approvato.

Senatore Lubrano Di Ricco, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 6.4 rivoltole dal relatore e dal Governo?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.502, presentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.503, presentato dal Governo, identico all'emendamento 6.504, presentato dal senatore Meluzzi, e all'emendamento 6.505, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.506, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, che invito i presentatori ad illustrare.

SCHIFANI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.0.3, presentato dal senatore Marchetti, si intende illustrato.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.500.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti questi emendamenti, signor Presidente. A parte il problema di copertura rilevato dalla 5ª Commissione, nell'attuale situazione di organico creare più sezioni complica e non semplifica, non agevola, perché si avrebbe difficoltà a coprire tutte queste sezioni. Inoltre, c'è una spesa notevole che non è coperta.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.500 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i relatori ad illustrare.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.951.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3 e 8.0.4 si intendono illustrati.

SCHIFANI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9 e 8.0.10.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.0.800, 8.0.801, 8.0.950 e 8.0.952 si intendono illustrati.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.0.900.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1 perché fa salvo l'errore scusabile in presenza di novità procedurali piuttosto intense. Mi sembrerebbe il momento giusto per farlo salvo, non per eliminare questo antico istituto.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.0.1, mentre invito il senatore Besostri a ritirare gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3, perché in realtà si tratta di materia già coperta dal testo che abbiamo approvato ieri. Il nuovo testo dell'articolo 5 mi sembra risponda sufficientemente a queste esigenze.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, accoglie l'invito del relatore?

BESOSTRI. Sì, signor Presidente.

PELLEGRINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.4. Abbiamo esaminato a lungo il problema della soppressione del ricorso straordinario in 1ª Commissione e addirittura siamo pervenuti ad un ripensamento; quindi non me la sento di ripensarci una seconda volta. Ci siamo convinti che è bene mantenere il ricorso straordinario, almeno per ora. Pertanto, il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.5 per l'opposto motivo; non mi sentirei infatti di dare questa qualificazione senz'altro di giurisdizionalità al ricorso straordinario, che potrebbe far pensare che esso non sia alternativo al ricorso giurisdizionale e che non confligga con l'articolo 113 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.6 e 8.0.7.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.0.800, per le motivazioni che ho già espresso in sede di replica. Mi sembrano tutte norme da lasciare ad altro provvedimento, cioè norme ordinamentali.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.0.801, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.950, 8.0.951 e 8.0.952.

Esprimo parere contrario altresì sull'emendamento 8.0.10 per motivi diversi. Infatti, qui non c'è un problema di spesa, però si tratta dello *status* del magistrato, che lascerei a diversa sede rispetto a questa che affronta soprattutto i contenuti processuali. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 8.0.900.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il Governo per quanto riguarda gli emendamenti 8.1 e 8.0.1 si rimette all'Aula, per quanto riguarda i restanti emendamenti concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.4, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.5, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che per effetto del parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.0.6, 8.0.7, 8.0.800, 8.0.801 e 8.0.8 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.9.

SCHIFANI. Signor Presidente, aderendo a quella che è l'impostazione che si è data nella discussione di questo testo di legge e preso atto dei pareri contrari espressi da parte del relatore e del Governo sulla nostra proposta modificativa, ritiro l'emendamento 8.0.9, nell'auspicio che questa norma possa trovare idonea collocazione

in un altro intervento legislativo in materia di stato ordinamentale dei giudici amministrativi.

PRESIDENTE. Ricordo che per effetto del parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono improcedibili l'emendamento 8.0.950 e i successivi 8.0.951 e 8.0.952 di identico contenuto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.10.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, non deve passare inosservata la collusione tra gli avvocati amministrativi e i consiglieri di Stato. Per accorgersene basta la semplice lettura dell'emendamento che, opportunissimamente, i colleghi Schifani e Pastore hanno presentato. Il testo recita: «1. I magistrati che svolgono funzione giurisdizionale non possono svolgere attività consultiva o amministrativa sotto qualunque forma e modo, ivi compresa quella di consigliere giuridico presso l'Autorità di governo, se non previo passaggio nel ruolo dei magistrati con funzione consultiva.

2. Il rientro nel ruolo giurisdizionale può avvenire solo dopo due anni dalla cessazione dell'attività che ha determinato il passaggio».

Questo rappresenta un punto cruciale della nostra storia amministrativa. Mi riferisco al fatto che i consiglieri di Stato, in quanto consulenti del Governo, redigono i progetti di legge e gli atti amministrativi e in quanto giudici stabiliscono che sono legittimi. Se non si approva, come non si approverà, per la collusione, che già ho segnalato nei giorni precedenti, fra gli avvocati amministrativisti ed i consiglieri di Stato, l'emendamento 8.0.10, la situazione resta la seguente: i magistrati che svolgono funzioni giurisdizionali possono continuare a svolgere attività consultiva o amministrativa sotto qualunque forma e modo, ivi compresa quella di consigliere giuridico presso l'autorità di Governo.

Signor Presidente, dal suo atteggiamento lei mi sembra ormai rassegnato.

PRESIDENTE. No di certo!

ROTELLI. Ritengo, però, che non sia possibile cavarsela «alla chetichella», come ha fatto il relatore, dicendo che questo è un argomento che dovrà essere trattato in altra sede. Ma come? L'intera storia amministrativa italiana è attraversata da questo problema. In questo paese, in cui si è arrivati al punto che in sede giurisdizionale quattro quinti dei membri che giudicavano erano gli autori del testo in discussione e noi liquidiamo tranquillamente un emendamento di questa fattura, dicendo che ne parleremo in un'altra occasione! Quale? Non si dice che quella attuale è l'età delle riforme? Ebbene, questa, in esame, è riforma che non riguarda la lotta politica e non vede contrapposti gli schieramenti. È una riforma elementare: prevede semplicemente un'incompatibilità, sta-

bilendo che chi fa i progetti di legge o di atti amministrativi non possa essere colui che giudica anche della legittimità degli atti che ha concorso a redigere.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che quanto ha detto il collega Rotelli sia grave e profondamente ingiusto.

Collega Rotelli, chi parla – lei era presente, perché ne faceva parte, nella Commissione bicamerale – si è battuto per escludere che a uno stesso organo possano afferire funzioni consultive e giurisdizionali; chi parla si è battuto, addirittura, per l'unificazione del giudice amministrativo e del giudice contabile, previa separazione, in quest'ultimo, delle funzioni di controllo dalle funzioni giurisdizionali; chi parla si è battuto per un unico consiglio della magistratura amministrativo-contabile e per l'unificazione delle carriere; quindi lei non può riferire a me quello che ha detto.

Il problema è un altro: nell'attuale situazione una norma di questo genere non può essere inserita nell'insieme del dibattito dell'Assemblea, andrebbe valutata e calibrata. Mi domando: quali effetti avrebbe l'introduzione immediata di questa norma sul funzionamento della macchina del Governo, della macchina amministrativa e della giustizia amministrativa?

È una norma «bandiera» che sarebbe dovuta essere preceduta da una istruzione in Commissione. Abbiamo incontrato il presidente del Consiglio di Stato ed abbiamo compiuto una serie di audizioni; come posso valutare quale sia l'impatto di una norma di questo genere ed esprimere in questa sede, nella concitazione del dibattito dell'Assemblea, un parere positivo?

Si tratta di materie delicate. Oggi il problema della giustizia amministrativa è soprattutto di ingolfamento, per questo – come ho detto e ripeto – stiamo procedendo, in sede di riforma, con mano estremamente leggera, ma senza cedere a pressioni di alcuno, come mi sembra emerga dal complesso delle situazioni che stiamo scegliendo e come le scelte che il relatore compirà tra poco, esprimendo i suoi pareri, pienamente dimostrano.

Confermo pertanto il mio parere contrario all'emendamento 8.0.10.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, nei protocolli dei savi di Sion, che apparvero alla fine dello scorso secolo, si attribuivano ad un complotto ebraico tutti i futuri mali del mondo, dalla costruzione delle metropolitane all'istruzione obbligatoria. Adesso abbiamo una nuova edizione di questi protocolli, per cui il male, in tema di giustizia amministrativa, de-

riverebbe dalla collusione tra gli avvocati amministrativi e i consiglieri di Stato. Non so quanti siano gli avvocati amministrativi in quest'Assemblea, quelli che conosco sono quattro o cinque e non mi risulta che si riuniscano con i consiglieri di Stato, né io mi sono mai riunito con i consiglieri di Stato per stabilire come comportarmi in quest'Aula.

Vorrei invitare chi lancia questi sospetti a leggere, almeno, gli atti parlamentari. Vedrebbe che all'articolo 12 quella norma che ha suscitato così tante reazioni da parte di alcuni consiglieri di Stato – non di tutti – è stata proposta dal senatore Besostri. Se avesse letto gli atti parlamentari, avrebbe potuto ascoltare quanto detto in sede di discussione generale.

Ritengo che nella coscienza di ciascuno di noi, quando si è in quest'Aula, si cerca – non sempre ci si riesce – di adempiere a quanto prescrive l'articolo 67 della Costituzione, di rappresentare gli interessi generali della nazione e non quelli particolari. Né, d'altra parte, ci sono norme regolamentari o di altro tipo che impediscano a me, avvocato amministrativista, di occuparmi di giustizia amministrativa, né al collega Rotelli di intervenire in materia di università e di ordinamento universitario. Se ce se ne occupa, si deve guardare a quanto si fa, a quanto si dice, e non lanciare dei generici sospetti che offendono più chi li lancia che i presunti destinatari.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, le do la parola, ma non è che voglia aprire un dibattito; è un atto di cortesia per chiudere questa discussione che è su un punto credo importante. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, la norma dell'emendamento può essere approvata a Costituzione vigente, la quale, pur prevedendo sia le funzioni consultive, sia le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, consente perfettamente di dire quello che l'emendamento propone.

Confermo tutto quello che ho detto. Mi dispiace che i colleghi si siano risentiti. Sono a conoscenza di questa materia. Ne sono a conoscenza da quando su questa materia ho fatto la tesi di laurea, moltissimi anni fa. Ho letto anche il dibattito parlamentare e detto, in discussione generale, che questa riforma non riforma assolutamente nulla. È un esempio.

Non si può trincerare il relatore dietro il fatto che nella Commissione bicamerale aveva sostenuto quello che ha sostenuto. Se è per quello, personalmente, vi ho sostenuto anche cose più nette di quelle che il relatore ha sostenuto.

In questa occasione ci si è rifiutati, dalla maggioranza e dal Governo, di introdurre una riforma fosse pure minimale: perché è minimale stabilire l'incompatibilità tra il fare il consulente del Governo e fare l'organo giurisdizionale che si pronuncia sulla legittimità degli atti del Governo. Questo è tutto.

Dopo di che, mi dispiace, in Commissione e qui tutto è avvenuto sulla base di – quanti sono, senatore Besostri? – quattro o cinque ammi-

nistrativisti. Benissimo, di quattro o cinque amministrativisti. In un'Aula assolutamente deserta – non quella di oggi, ma quella dei giorni scorsi – è avvenuto questo rapporto. Dà fastidio il termine «collusione». Non importa; è, così, oggettivamente; è convergenza di interessi. E questo è tutto, ripeto.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, voglio riconfermare il parere negativo del Governo.

Senza entrare nel merito delle polemiche suscitate dall'intervento del senatore Rotelli, vorrei ricordare al senatore il senso di questo provvedimento: si tratta di definire tempi certi e tempi giusti per il processo amministrativo.

Il Consiglio d'Europa ci tiene sott'occhio, perché abbiamo una giustizia amministrativa incapace di certezza di tempi. Questa norma che si vorrebbe introdurre è una norma manifesto che proclama dei princìpi ma è totalmente in contraddizione con l'obiettivo che questo provvedimento vuole garantire, certezza di durata dei processi. Non siamo capaci di misurare in termini certi l'effetto dell'accoglimento di questa norma e sicuramente essa avrebbe ripercussioni pesantemente negative sulla funzionalità del sistema della giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.10, presentato dai senatori Schifani e Pastore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.900.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, dopo le osservazioni del relatore sul precedente, ritiro questo emendamento, formulando tuttavia l'auspicio che la materia concernente l'accettazione degli incarichi retribuiti da parte dei magistrati amministrativi trovi in questa legislatura una propria regolamentazione, nell'interesse stesso dei magistrati, anche per evitare sospetti di collusione da parte dei cittadini. È nel loro stesso interesse che noi richiediamo una regolamentazione della materia.

Per questi motivi ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal senatore Lubrano di Ricco.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, intendo sottolineare che il collega Lubrano di Ricco, che ringrazio, ha usato esattamente la stessa espressione: «per evitare sospetti di collusione». Lo ha detto il collega: «per evitare sospetti di collusione». Sottolineo questo inciso al senatore Besostri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dal senatore Schifani e quello presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli si intendono illustrati.

MARCHETTI. L'emendamento 9.0.5 si intende illustrato.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche gli emendamenti presentati dal Governo si intendono illustrati.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune osservazioni sull'articolo 9 come formulato.

Giustamente esso richiede che i presidenti dei tribunali amministrativi regionali debbano permanere nella sede di assegnazione perlomeno per tre anni: è evidente che soltanto in questo modo si può assicurare una continuità alla giurisprudenza del TAR che il singolo magistrato presiede. D'altra parte è una norma dello stesso genere di quelle stabilite per la magistratura ordinaria.

Senonché la norma contiene un codicillo nell'ultimo periodo, il quale la contraddice perché prevede un'eccezione nell'ipotesi in cui il magistrato vada in quiescenza prima del compimento del terzo anno.

Per garantire il risultato che giustamente si vuole conseguire si deve stabilire, così come è stabilito per i giudici ordinari, che i magistrati che abbiano per il collocamento a riposo meno di tre anni non possono diventare presidenti di tribunali amministrativi regionali. Ed è tanto di

guadagnato proprio per quelle esigenze che richiamava il sottosegretario Bressa, in quanto serve a mettere alla dirigenza dei tribunali amministrativi regionali persone che sono ancora giovani, che hanno uno spazio di carriera perlomeno di tre anni. Non ci può andare un magistrato che ha solo un anno di carriera prima di andare in pensione, che non farebbe niente in quel frattempo se non riposarsi a Napoli o nella sezione distaccata di Salerno.

Quindi, anche se non sono un amministrativista come dice il senatore Besostri – mi scusi, professor Besostri, io non sono un amministrativista, sono un archivista e un amanuense del diritto – però una cosa di questo genere la capisco. Quindi chiedo al relatore se non sia possibile correggere la norma nel senso di espungere l'ultimo periodo.

PELLEGRINO, *relatore*. Non abbiamo già votato l'articolo?

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, abbiamo già votato l'articolo 9. Adesso stiamo esaminando gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9. Se il relatore vuole dare un parere interpretativo, può ancora farlo.

BERTONI. C'è poco da interpretare. È una cosa fatta male, speriamo che la Camera la cambi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4 e 9.0.800.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.5, in particolare, chiederei ai presentatori di ritirarlo per confluire sull'emendamento 9.0.501, presentato dal Governo, su cui ribadisco il mio parere favorevole. Segnalerei al Governo di valutare una integrazione, utilizzando una norma che la 1ª Commissione aveva già inserito nel cosiddetto testo «Casadei» nella scorsa legislatura: poiché questa carenza di organico è drammatica, suggerirei di inserire la possibilità, in sede di prima applicazione della presente legge, di prevedere che i posti, di cui al comma 1, siano coperti previo utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate dal 1º gennaio 1994, al fine di consentire l'assunzione immediata degli idonei dei concorsi espletati negli ultimi anni. Su questa eventuale integrazione mi rimetto comunque al parere del Governo; ribadisco che si tratta di una scelta operata nel corso della scorsa legislatura.

Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 9.0.503. (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Le faccio presente, senatore Pellegrino, che sulla integrazione che lei intende fare è necessario chiedere il parere della 5ª Commissione.

PELLEGRINO, *relatore*. Non credo, signor Presidente. Non si aumenta il numero dei posti.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è contrario: non vi è la copertura finanziaria in quanto l'assunzione sarebbe immediata e ciò non è previsto. Per quanto riguarda il parere sugli emendamenti presentati, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2, 9.0.800 e 9.0.5 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.3, presentato dai senatori Schifani e Pastore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.4.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, mi sarei atteso in tutta sincerità su questo emendamento un invito al ritiro posto che si tratta di una nostra richiesta che avevamo considerato pregiudiziale per la nostra posizione favorevole sul testo di legge. Esso affronta il tema dell'aumento degli organici della magistratura amministrativa. Oggi prendo atto che il Governo ha presentato analoga iniziativa, seppur limitandone l'entità sui consiglieri di Stato; ha individuato analoga copertura finanziaria individuata dal nostro Gruppo, tanto che questo emendamento non aveva riscontrato il parere contrario della 5ª Commissione. Quindi, prendendo atto del non invito al ritiro, lo faccio direttamente io considerando questa vicenda chiusa positivamente per quanto riguarda la nostra posizione.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Ha ragione il senatore Schifani; avrei dovuto invitarlo a ritirare l'emendamento perché andiamo tutti nella stessa direzione; un voto contrario sarebbe sbagliato.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quando il relatore chiedeva al senatore Marchetti di considerare il suo emendamento assorbito dalla proposta governativa, questa ri-

chiesta doveva essere estesa anche agli emendamenti 9.0.4 e 9.0.800, sostanzialmente analoghi. Ringrazio infine il senatore Schifani per aver ritirato il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.501, così come presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 9.0.502 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.503 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento a firma del Governo.

PRESIDENTE, Gli emendamenti a firma dei senatori Villone, Marchetti e Meluzzi si danno per illustrati.

DENTAMARO. Signor Presidente, gli emendamenti a mia firma si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, questa è stata una norma sulla quale in Commissione abbiamo lavorato molto e abbiamo, come dicevo in sede di replica, raggiunto una mediazione che a me sembra equilibrata. Quindi, il relatore è tendenzialmente contrario a quasi

tutti gli emendamenti, con le specificazioni che dirà. Spero che questo induca il senatore Rotelli a cambiare almeno in parte il giudizio che ha espresso prima.

Pertanto, il mio parere è contrario agli emendamenti 12.1 e al 12.2; non entro nel merito, si muta quell'equilibrio che avevamo raggiunto in Commissione.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 12.3 e 12.502. Devo dire di essere contrario anche all'emendamento 12.501, presentato dal Governo, salvo che non venga formulato in maniera diversa. Noi infatti riteniamo che come obiettivo si debba andare ad un superamento di questa divisione all'interno della magistratura amministrativa fra magistrati del Consiglio di Stato e magistrati del TAR che, diciamo, è una caratteristica propria solo di questo corpo dei giudici amministrativi, non di quelli ordinari, nè di quelli contabili. Naturalmente questo è un obiettivo cui arrivare gradualmente.

Devo dire però che nello stesso tempo, con estrema franchezza in questa magistratura e anche in altre io sarei favorevole a conservare la possibilità di un accesso dall'esterno ai gradi superiori, così per la Cassazione, così per i gradi superiori della Corte dei conti e della giurisdizione amministrativa, perchè questo determina osmosi, determina meno chiusura corporativa nei settori dei giudici professionali.

Quindi questa sola è la correzione che io apporterei a questo *incipit*, ma, ove lo facessimo, sarei però contrario a qualsiasi norma sul funzionamento. Quindi anche all'emendamento 12.503 del senatore Villone, che invece restando fermo questo obiettivo come situazione transitoria avrei potuto anche accettare.

Quindi, se noi andassimo a modificare questa situazione, cioè almeno nei limiti di mantenere la possibilità dell'accesso dall'esterno al Consiglio di Stato, distinguendo però poi le competenze quasi per Sezione all'interno del Consiglio io sarei allora contrario, perchè finirebbe per non essere più una norma transitoria, come credo fosse stata pensata dal collega Villone nell'emendamento 12.503.

Quindi invito il Governo a riformulare il proprio emendamento.

Sono poi contrario all'emendamento 12.4.

A questo punto, se il Governo riformulerà l'emendamento 12.501 e quello sarà accolto, il mio parere è contrario anche agli emendamenti 12.503, 12.504, 12.505, 12.506 e 12.507.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, se me lo consente, prima che il Governo esprima il suo parere vorrei porre un quesito che vale anche per il relatore e mi scuso di non averlo fatto prima.

Vorrei conoscere questa prima parte della norma, a seguire con i vari emendamenti, per poter votare consapevolmente, quale portata normativa ha. Cioè cosa decide il Senato votandola dal punto di vista degli effetti giuridici.

PELLEGRINO, *relatore*. Ovviamente non c'è nessun effetto giuridico diretto, non devo spiegarlo al professor Salvi; però dà senso alle disposizioni successive perchè ne chiarisce l'aspetto transitorio.

SALVI. Lo sospettavo.

PELLEGRINO, *relatore*. Cioè, la composizione dell'organo di autogoverno così come è fatta è qualcosa che c'è con il doppio elettorato attivo dei consiglieri di Stato e consiglieri del TAR separati che ha senso perchè ancora quell'obiettivo non si è raggiunto. Quindi è un modo per spiegare il carattere transitorio della norma e, come tutte le discipline-ponte, dalla legge-ponte urbanistica, in qualche modo prefigura il punto d'arrivo.

SALVI. L'esempio non è ben colto perché la legge sull'urbanistica non è stata varata.

PELLEGRINO, *relatore.* Perché lì siamo rimasti fermi.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Abbiamo fatto già un'eccezione. Per cui ne ha facoltà.

ROTELLI. Vorrei anzitutto ringraziare il senatore Salvi che, come sempre, ha rivolto una domanda molto acuta. La risposta del relatore è la dimostrazione del fatto che anche l'articolo 12 non ha alcuna effettiva portata innovatrice, così come l'intero progetto.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, ho fatto un'eccezione, non posso consentire numerosi interventi. Comunque, ha facoltà di parlare.

BERTONI. Significa che un incompetente suscita le competenze.

Riportandomi a quello che ha detto il senatore Salvi, per la verità l'*incipit* della norma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, ha un significato che non è puramente declamatorio. Non dice infatti «in attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa». Senatore Pellegrino, la prego di ascoltarmi. Ritornando a quanto diceva giustamente il senatore Salvi, ogni norma dovrebbe avere un significato, altrimenti variamo norme soltanto a livello di scrittura. Questa norma ha un significato perché non si limita a dire «in attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa», nel qual caso potrebbe avere il significato che gli attribuisce il relatore Pellegrino nella sua replica al presidente Salvi. La norma invece aggiunge le seguenti parole: «sulla base della unicità di accesso e di carriera con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio». Questa norma serve quindi a significare che ci si propone di fare un uguale si-

stema di accesso ai TAR e al Consiglio di Stato, come ha sottolineato il senatore Pellegrino. Sono decisamente contrario a tale ipotesi. Per la Cassazione è adesso previsto con legge un accesso esterno da parte degli avvocati, così sarebbe un malaugurato giorno quello in cui al Consiglio di Stato, che è giudice supremo della giustizia amministrativa, potessero accedere quelli che accedono con normale concorso ai TAR. Una quota deve essere riservata a persone che espletino direttamente il concorso per il Consiglio di Stato. La questione da porre in discussione, nel momento in cui scriviamo una norma del genere, riguarda la nomina governativa. È una questione che non so fino a che punto sia opportuno mettere in discussione perché anche la provvista attraverso una nomina governativa di una quota pari ad un quarto, se non sbaglio (ma il senatore Besostri mi può correggere, lui è un amministrativista mentre io sono un amanuense), può avere un significato e anche una utilità per le esperienze che specie nelle sezioni consultive del Consiglio di Stato può portare l'attività di colui che ha svolto una funzione amministrativa ad alto livello, come sono normalmente tali funzioni salvo quando non intervenga la lottizzazione politica, ma quello è un altro discorso.

Non solo sono contrario all'emendamento 12.501, presentato dal Governo, ma sono anche contrario all'*incipit*. Propongo pertanto di lasciare soltanto le parole: «in attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa», perché questo risponde all'esigenza....

SALVI. Non risponde neanche a questa esigenza.

BERTONE. Non risponde neanche a questa, vorrei proprio eliminarlo perché parliamo del consiglio di presidenza nell'attualità.

SALVI. È così.

BERTONE. Se poi lo riformiamo, sarà positivo.

Sono poi contrario all'emendamento 12.503, presentato dal senatore Villone, che ha, anche lui, una competenza ben maggiore della mia. Fare del consiglio di presidenza un organismo in cui coloro che provengono dal Consiglio di Stato si occupano solo del Consiglio di Stato, salvo alcune materie, e coloro che provengono dai tribunali amministrativi si occupano soltanto dei tribunali amministrativi, significa svilire la funzione unitaria che deve avere il consiglio di presidenza e conservare la sudditanza che attualmente hanno i giudici dei tribunali amministrativi presenti nel consiglio di presidenza, rispetto a coloro che provengono dal Consiglio di Stato. Una sudditanza che oltretutto si è manifestata recentemente, quando il consiglio di presidenza ha nominato ben 88 arbitri per una somma di 900 miliardi. Alcuni membri del consiglio di presidenza, provenienti dai tribunali amministrativi regionali, ne sono usciti: erano in minoranza e non avrebbero mai potuto ribaltare una decisione che giustamente non condividevano.

Pertanto, è necessario che il consiglio di presidenza, se deve essere formato in termini nuovi e se deve garantire una maggiore

rappresentanza ai membri dei TAR, funzioni unitariamente per tutte le materie riservate alla sua competenza.

Piuttosto, condivido l'opinione espressa dal senatore Villone con l'emendamento da lui presentato, cioè che non ci sia bisogno della nomina dei supplenti. Bisogna stabilire un *quorum* per la validità dell'assemblea del consiglio di presidenza. La nomina dei supplenti, che partecipano al consiglio quando mancano i titolari, mi sembra presupponga che ci debba essere sempre il *plenum* del consiglio di presidenza. Basta stabilire, invece, un *quorum* per la validità delle sue deliberazioni.

Mi sembra di aver fatto delle osservazioni di buon senso, per la verità, anche sulla base della conoscenza di ciò che è avvenuto e continua ad avvenire al vertice del Consiglio di Stato. Questa norma, che modifica la composizione del consiglio di presidenza, è sacrosanta, perché permette l'accesso a tale consiglio anche ai giudici dei TAR in misura maggiore di quanto non avvenga oggi e riequilibra una posizione che oggi è nettamente a favore del consiglio di presidenza e del presidente del Consiglio di Stato. Basti pensare, infatti, alla recente vicenda – lo ripeto – degli arbitrati.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Mi sembra che ci sia qualche sofferenza, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, ci mancherebbe altro. Il fatto è che stiamo dimostrando una grande elasticità, nel senso che non seguiamo le regole.

MARCHETTI. Non è certo riferito a me, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, certamente, questa considerazione è riferita a me.

MARCHETTI. Del resto, non vedo per quale motivo possa essere riferita a me.

A proposito dell'articolo 12, vorrei ricordare che era stata fatta una considerazione per la quale soltanto in presenza di una larga intesa, da verificarsi in Aula, si sarebbe addivenuti a modifiche di questo articolato rispetto al testo licenziato dalla Commissione. Mi sembra che le considerazioni che il relatore faceva poc'anzi si muovessero in questa direzione.

Credo che già il testo della Commissione migliori decisamente la situazione con riferimento alla composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e a tale proposito mi riallaccio alle osservazioni fatte poc'anzi dal collega Bertoni. Effettivamente, c'è bisogno di questo intervento. Con l'emendamento 12.4, però, propongo di introdurre ulteriori novità, perché sono convinto che le modifiche che introdu-

ciamo non sono sufficienti. Non mi convince assolutamente che il presidente del Consiglio di Stato debba continuare a presiedere il consiglio di presidenza di cui stiamo parlando.

Nell'articolo 12, si prevede che tra i componenti del consiglio di presidenza vi siano quattro cittadini scelti dai Presidenti delle due Camere. Il presidente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dovrebbe essere scelto tra questi, tra i laici, in analogia con quanto avviene, per esempio, per il Consiglio superiore della magistratura per il quale certamente la Costituzione prevede che sia presieduto dal Presidente della Repubblica e dove il vice presidente è un laico.

Credo infatti che la funzione dei laici sia proprio quella di portare equilibrio, di evitare scontri corporativi e di garantire l'unità di un organismo di questo tipo e proprio in tal senso non intendo ritirare la proposta che ho presentato con l'emendamento 12.4, a meno che non vi sia l'intesa di lasciare il testo così come è uscito dalla Commissione. Si tratta di un testo rispetto al quale, ripeto, manifesto le mie riserve, ma che tuttavia accetto se però non viene modificato.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Intendo ringraziare innanzitutto la Presidenza per la elasticità del dibattito a cui ha fatto riferimento dal momento che si tratta di un argomento estremamente delicato.

Come avevo già dichiarato nel corso del mio intervento in discussione generale tale argomento è stato affrontato in maniera molto organica ed articolata e si è dato luogo ad un'elaborazione di una proposta unitaria da parte della Commissione. Pertanto, così come ho anticipato nel corso del mio intervento di martedì pomeriggio, insistiamo affinché non venga alterato il testo proposto dalla Commissione che rappresenta appunto il frutto di un'ampia mediazione e che è la proposta di un sistema e di un'architettura di pesi e contrappesi che garantisce le due anime della magistratura amministrativa. Infatti, se dovessimo riattivare un dibattito su questo istituto rischieremmo di rendere un pessimo servizio alla magistratura amministrativa, considerato che argomenti di questo genere debbono essere esaminati approfonditamente ed elaborati nelle opportune sedi delle Commissioni e non in Aula.

Tenevo quindi a ribadire quanto già detto due giorni or sono e mi auguro fermamente che la proposta approvata dalla Commissione non venga modificata.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, ritengo anch'io che l'unanimità raggiunta in Commissione dovrebbe essere valutata in questa sede in tutta la sua portata. Infatti, il testo raggiunto tiene conto di dati anche di carattere

costituzionale: non si può richiamare un'analogia con il Consiglio superiore della magistratura che è presieduto dal Capo dello Stato e in cui la vice presidenza è una figura del tutto peculiare. In questo specifico caso siamo semmai più vicini all'esempio del consiglio di presidenza della Corte dei conti. In tal senso ritengo che sia giusto ed opportuno mantenere il testo già conseguito in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, non so se potrebbe essere utile la lettura del nuovo testo dell'emendamento 12.501 del Governo, ma mi sembra di capire che per il momento è meglio soprassedere.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 12.502 e 12.503.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, in base alle considerazioni svolte dal relatore e dai senatori Marchetti ed Elia e al ritiro dei suoi emendamenti da parte del senatore Villone, anche noi condividiamo l'opportunità di mantenere l'intesa raggiunta in Commissione e quindi chiediamo anche al Governo di ritirare le sue proposte emendative.

PELLEGRINO, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore.* Signor Presidente, molto di quanto è stato detto lo condividerei a titolo personale; mi riferisco, per esempio, a quello che ha dichiarato il senatore Marchetti riguardo la presidenza dell'organo o quanto sostenuto dal senatore Bertoni. A tal proposito, mi auguro che quando discuteremo di ordinamento giudiziario della magistratura ordinaria, il senatore Bertoni sostenga con pari calore che si diventa consiglieri della Corte di cassazione al 50 per cento accedendo dalla Corte d'appello, al 25 per cento con nomina dall'esterno di avvocati e al 25 per cento per concorso pubblico, infatti, questa è l'attuale situazione che vige per il Consiglio di Stato. Però mi sembra che quanto hanno detto i senatori Schifani, Elia, lo stesso Marchetti ed il presidente Villone, che ha ritirato i suoi emendamenti, debba indurre il relatore a rivolgere un invito generale al ritiro degli emendamenti; se tale invito non verrà accolto esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Desidero ricordare al Governo che, comunque, questa è stata la posizione assunta dal ministro Bassanini in discussione generale: restammo d'intesa che saremmo intervenuti sull'articolo 12 solo se si fosse potuta

raggiungere una maggioranza ampia o quasi l'unanimità, come era accaduto in Commissione. Mi sembra chiaro che la situazione dell'Assemblea dimostri che ciò non sia possibile e quindi, per coerenza con quanto detto in discussione generale, assumo questa posizione ed esprimo questi pareri.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, desidero ricordare che proprio in sede di replica alla discussione generale il senatore Bassanini fu molto esplicito relativamente ad un punto: la formulazione del testo proposto dalla Commissione, laddove si fa riferimento alla «unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio», proprio per come è scritta pone un problema interpretativo non di poca importanza perché sembra escludere la possibilità di accesso al Consiglio di Stato per concorso, per quel 25 per cento che è riservato a concorso pubblico per esami.

Si tratta di una possibile modalità di accesso al Consiglio di Stato che il Governo vorrebbe fosse chiaro che viene mantenuta e che non è abrogata dal testo attualmente proposto.

Credo che mantenere una possibilità di accesso diversa da quella della progressione, che parte dall'ingresso nei TAR e prevede poi, per successivi passi, l'arrivo al Consiglio di Stato, sia un valore che non deve essere soppresso. Si è parlato più volte della necessità di non trasformare la giustizia amministrativa, e soprattutto il Consiglio di Stato, in un organismo che si chiude a riccio, diventa corporativo e difende se stesso: penso che la possibilità di accesso mediante concorso pubblico per esami sia uno strumento che garantisca questa esigenza. Giova inoltre ricordare che questi concorsi consentono l'accesso al Consiglio di Stato di una o due persone all'anno e normalmente si tratta delle migliori capacità giuridiche che la magistratura, l'Avvocatura dello Stato e gli organi costituzionali sono in grado di fornire al Consiglio di Stato.

Tali ragioni giustificano la riformulazione che il Governo aveva proposto, che mirava semplicemente a chiarire che la norma prevista dall'articolo 19, comma 1, numero 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, rimaneva in vigore. Da questo punto di vista credo che l'emendamento del Governo non cambi la sostanza del risultato ottenuto in Commissione; vorrei che riflettessimo su questo.

MARCHETTI. Facciamo a non capirci!

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Da questo punto di vista non c'è nessuna diversità: c'è la garanzia, che – ripeto – in maniera molto esplicita il senatore Bassanini a nome del Governo ha ribadito in sede di replica alla discussione generale.

Mi rendo conto che la volontà dell'Assemblea è diversa e che insistere su questo punto sarebbe controproducente, vorrei però che restasse agli atti che la posizione del Governo era motivata da questa specifica esigenza che spero possa comunque essere garantita come deve.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti presentati all'articolo 12, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PELLEGRINO, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che mi sembra che l'Assemblea abbia chiarito che quanto ha detto il Governo non è incompatibile con il testo che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 12.501, presentato dal Governo, è stato ritirato.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, solo per fare all'Aula una domanda. Questo emendamento del Governo è stato presentato in Aula, non è stato presentato in Commissione. E voi da dove pensate che provenga questo emendamento?

Poi volevo dire, visto che il senatore Bertoni accetta *l'incipit* soltanto nelle parole: «in attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa»: è un esempio preclaro di come le leggi non si debbono fare. Non si deve mai dire: «in attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa». Il Parlamento, quando fa le leggi, dice quello che fa e quello che non può fare non lo fa. In questo caso si ricorre a queste formule, che sono non sconsigliate, ma

bocciate dai *drafting* di tutti i rami di tutti i Parlamenti, compreso il nostro. Siccome non si può fare un generale riordino della giustizia amministrativa, bisogna prometterlo. Il che è la dimostrazione del fatto che questo non è un riordino della giustizia amministrativa: non conseguirà né gli obiettivi di maggiore celerità dei processi e non conseguirà nemmeno gli obiettivi di tutelare i diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, così come essi sono tutelati negli altri paesi europei e come dovrebbero essere tutelati in base al diritto comunitario.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 12.502 e 12.503 sonon stati ritirati.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.504, presentato dal senatore Meluzzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.505, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.506, presentato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, identico all'emendamento 12.507, presentato dal senatore Meluzzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.900, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 si illustra da sé.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 14.1 forse è precluso, perché mi sembra che abbiamo già esteso alla Corte dei conti questo tipo di meccanismo; comunque esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.0.1, invito al ritiro perché solleva un problema delicatissimo, collega Lubrano di Ricco. Infatti, se questo emendamento vuole dire che si applicano le normali regole sulla successione nel tempo delle norme processuali è superfluo; se vuole dire qualcosa di diverso apre spazi di dubbio enormi. Se vuole dire questo, ovviamente laddove è possibile perché lo stato processuale consente l'applicazione della norma nuova non c'è bisogno di dirlo perché è un principio generale del diritto. Quindi, inviterei al ritiro.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con il relatore e, nel caso non venga accettato l'invito al ritiro, esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, l'articolo 14 recita: «La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché dei magistrati della Corte dei conti». Dicono i colleghi: si illustra da sé.

C'è in questo Senato un senatore che sia in grado di spiegare che cosa significa questa norma? Nessuno è in grado di farlo. Questo è un altro esempio preclaro di come le norme non si debbano fare.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, la norma che si vuole estendere ai magistrati amministrativi, cioè a quelli del Consiglio di Stato e dei TAR, e addirittura a quelli della Corte dei conti è la norma che consente ai magistrati ordinari di portare le armi.

Francamente mi sembra una disposizione che può destare delle perplessità, e oltretutto è ripresa da una vecchia norma del testo unico fascista delle leggi di pubblica sicurezza che dava al pubblico ministero e al pretore la possibilità del porto d'armi, ma probabilmente si può giustificare per i magistrati ordinari dati i pericoli a cui sono esposti. Pensare però che i magistrati dei TAR e quelli del Consiglio di Stato e della Corte dei conti corrano uguali pericoli non è possibile, anche perché la Corte dei conti e il Consiglio di Stato sono «amici» dell'amministrazione in genere e non credo che i privati che ricorrono al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi possano mettere in pericolo la loro sicurezza. *(Applausi del senatore Rotelli)*.

Francamente introduciamo una norma che ha un significato del tutto incongruo, anzi curioso, non giustificato dalle ragioni che stavano sottese alla legge del 1990, la quale era una normativa che comprendeva altre disposizioni contro fenomeni terroristici e mafiosi che giustificavano pure questa disposizione, oltretutto – ripeto – ripresa dal testo unico fascista delle leggi di pubblica sicurezza.

Per tali motivi voterò a favore della soppressione dell'articolo 14.

PELLEGRINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO, *relatore*. Signor Presidente, questa norma nasce da un emendamento presentato in Commissione dai senatori siciliani. A tale norma il relatore non è particolarmente affezionato ma ad essa si è accostato senza apriorismi e senza semplificazioni eccessive, anche perché la sua esperienza professionale gli dice che le ultime volte in cui si è recato in Sicilia o in Calabria presso i giudici amministrativi ha discusso cause concernenti la certificazione antimafia. Se c'è un punto in cui gli interessi economici e della criminalità e quindi le pressioni sono forti è proprio questa materia.

Comunque, resto al testo della Commissione ed esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 14, sottolineando che si tratta di un problema ambientale che riguarda solo i magistrati amministrativi della Calabria, della Sicilia e forse della Campania.

BERTONI. In Campania stanno benissimo!

PELLEGRINO, *relatore*. Non penso che gli amici del TAR della Lombardia vogliano avere la pistola, o quelli del TAR di Lecce. *(Commenti dei senatori Bertoni e Marchetti)*.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 14 altri emendamenti oltre quello soppressivo 14.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

È approvato.

Senatore Lubrano di Ricco, ritira l'emendamento 14.0.1?

LUBRANO DI RICCO. Sì, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 15, che invito i presentatori ad illustrare.

Sugli emendamenti 15.500 e 15.501 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario.

PELLEGRINO, *relatore*. L'emendamento 15.900 non ha bisogno di illustrazione.

PASQUALI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 15.501.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 15.500 è improcedibile.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 15.900.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.900, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa governativa, recante norme in materia di giustizia amministrativa insieme con le disposizioni di attuazione delle direttive CEE in materia di ricorsi re-

lative ad appalti ed altre proposte contenute nei due disegni di legge presentati al Senato, sono stati recepiti nel testo predisposto dalla 1ª Commissione con l'obiettivo di introdurre norme per la modernizzazione e lo snellimento del processo amministrativo, generalizzando l'applicazione di riti speciali introdotti con buoni risultati per alcune materie.

Annuncio il voto favorevole mio e dei senatori del Gruppo cui appartengo al provvedimento che, grazie anche al lavoro svolto dalla 1ª Commissione, consentirà, una volta divenuto legge, di dotare il nostro paese di strumenti di giustizia amministrativa adeguati sia alle nuove complessità derivanti dalle profonde modifiche sociali e dalla coesistenza delle varie normative europee sia all'aumento del numero delle controversie.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, prima di esprimere la motivazione del mio voto a favore di questo disegno di legge, intendo precisare che, allorquando ho detto che il mio emendamento 8.0.900 tendeva ad evitare sospetti di collusione, intendevo riferirmi esclusivamente ad eventuali sospetti di collusione tra le amministrazioni e le imprese. Il mio emendamento, infatti, si riferiva sia alle pubbliche amministrazioni sia alle imprese, allorquando potessero sorgere sospetti non tra gli avvocati e i giudici ma tra i giudici e coloro che conferiscono gli incarichi retribuiti.

Detto questo – lo ripeto – annuncio il voto favorevole dei Verdi sul disegno di legge in discussione non senza, però, ricordare il grande interesse che ha suscitato in tutti i Gruppi che, soprattutto in Commissione, hanno contribuito ad affinare il testo proposto, consegnando all'Assemblea, con l'attiva collaborazione del relatore, un articolato supportato da un'ampia condivisione che ne ha consentito un rapido esame.

A nostro avviso, questo disegno di legge ha una grandissima importanza. Innanzitutto, esso arricchisce il più generale dibattito in corso sulla giustizia nel nostro paese, mettendo in luce la necessità di una riforma globale, non limitata al processo penale e civile, ma estesa anche al processo amministrativo.

In secondo luogo, riteniamo che i problemi e, soprattutto, la lentezza del processo amministrativo non sono stati oggetto in questi anni di un'adeguata attenzione da parte dell'opinione pubblica e dei *mass media* né, conseguentemente, il Parlamento vi ha dedicato, fino ad oggi, il necessario interesse.

Eppure, un giudice amministrativo nel nostro paese, oltre alle materie recentemente ampliate in cui ha giurisdizione esclusiva, ha giurisdizione sugli atti autoritativi, sul rapporto tra cittadino ed amministrazione, su quella situazione giuridica soggettiva denominata interesse legittimo che rappresenta una particolarità del nostro ordinamento in quello europeo.

Il grande problema che, a mio avviso, si è posto in questi ultimi anni è stato quello di una rivoluzione del diritto amministrativo sostanziale (si pensi, ad esempio, alla legge generale sul procedimento amministrativo), che ha profondamente e positivamente innovato il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, alla quale non ha fatto, però, seguito una corrispondente riforma generale ed organica del processo amministrativo.

Questo disegno di legge risponde, parzialmente, sia pure con un certo ritardo a tale necessità finora disattesa.

Il giudice amministrativo è anche il giudice degli interessi collettivi e diffusi e, per quanto interessa più da vicino noi Verdi, il giudice amministrativo ha la giurisdizione sui provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio della funzione di cura dell'interesse pubblico alla tutela ambientale.

In questi anni il movimento ambientalista e l'ambiente del nostro paese sono stati i primi a pagare i problemi del processo amministrativo. Il fatto che il movimento ambientalista non sembra abbia individuato nel ricorso al TAR un canale privilegiato di accesso alla giustizia, preferendo rivolgersi al giudice ordinario, è dipeso proprio dall'inceppamento del processo amministrativo.

Quello amministrativo è stato visto come un giudizio, oltre che costoso, soprattutto lento e quindi non conforme alle esigenze di prevenzione del danno ambientale.

Conseguentemente, lo stesso giudice amministrativo è risultato meno sensibilizzato sul tema della protezione ambientale e neanche l'istituto della sospensione cautelare, soprattutto in conseguenza dell'assenza di motivazioni adeguate delle ordinanze, ha soddisfatto le esigenze di tutela dell'ambiente.

La sfiducia degli ambientalisti nei TAR è cresciuta proporzionalmente alle ordinanze, di solito non motivate, di diniego della sospensione di provvedimenti autorizzatori di grandi e devastanti opere pubbliche.

Questo disegno di legge affronta finalmente il tema del giudizio cautelare, che, da istituto eccezionale ed incidentale, è divenuto ormai, nei fatti, ordinario e tendenzialmente sostitutivo e anticipatorio della decisione sul merito.

Il disegno di legge al nostro esame prende atto di tale realtà; da una parte, introduce il rito semplificato che agevolerà la decisione sul merito, dall'altra, invece, incide profondamente proprio sulla sospensione cautelare, laddove recepisce la necessità di affermare il principio della motivazione, sia pure sommaria, dell'ordinanza, ma contemporaneamente responsabilizza le parti.

Nel formulare tale richiesta noi Verdi abbiamo espresso perplessità sul principio che era stato introdotto inizialmente nella proposta di legge circa il versamento di una cauzione sotto forma di fideiussione, perchè temevamo una sorta di monetizzazione della tutela giurisdizionale a seguito della quale solo i soggetti economicamente più forti avrebbero avuto una tutela piena, mentre i soggetti economicamente più deboli sarebbero stati disincentivati dall'accesso al giudice amministrativo e

quindi avrebbero perso l'effettività delle situazioni giuridiche delle quali sono portatori.

Temevamo che questo principio avrebbe indebolito soprattutto la tutela delle situazioni giuridiche superindividuali, gli interessi collettivi diffusi dei loro enti esponenziali; pensavamo in particolare alle associazioni di volontariato per la tutela dei consumatori e per la protezione ambientale, che in nessun caso sarebbero stati in grado di versare la cauzione. La nostra, tuttavia, non è stata una mera critica, in quanto ci siamo sforzati di individuare soluzioni equilibrate che consentissero l'attuazione delle finalità della riforma del giudizio cautelare senza creare situazioni di svantaggio per i soggetti economicamente più deboli e per le situazioni giuridiche cosìddette adespote, per le quali difficilmente si sarebbe trovato un ente esponenziale, pur legittimato, disponibile a versare la cauzione.

Ora possiamo esprimere, anche con il nostro voto favorevole, tutta la soddisfazione per il superamento di questa perplessità, grazie all'accoglimento della nostra proposta emendativa che esclude la cauzione quando la misura cautelare richiesta attenga alla tutela di interessi essenziali della persona come la salute e l'ambiente, ovvero alla tutela di altri beni di rilievo costituzionale.

Nell'esprimere quindi il voto favorevole e un ringraziamento al relatore che ci ha accompagnato nell'*iter* di questo disegno di legge con la sua preparazione e con la sua disponibilità e che ha tenuto conto dei problemi che abbiamo sollevato, esprimo il parere favorevole del mio Gruppo al disegno di legge in oggetto.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare Italiano vota convintamente questo provvedimento, che certamente ha carattere parziale rispetto alle esigenze dell'intera giustizia amministrativa e dei suoi problemi, ma tuttavia dà un contributo positivo per il loro superamento. Si è parlato più volte nella lucida relazione del senatore Pellegrino (e questo viene messo chiaramente in rilievo) della inadeguatezza del numero dei giudici e anche di taluni filtri che potrebbero rendere meno ampio l'arretrato del giudice amministrativo. Tuttavia, anche quello che viene proposto circa l'ampliamento, sia pure modesto, degli organici e l'introduzione di taluni filtri che valorizzano, razionalizzandola e dandole maggior peso, la motivazione dei provvedimenti di carattere cautelare, costituiscono un apporto da giudicare favorevolmente, così come noi lo giudichiamo. Quella tendenza che in passato pareva prevalere, di trasferire troppo meccanicamente il garantismo del processo civile nei meccanismi del processo amministrativo, è stata molto contenuta e temperata; giustamente, perché si tratta di impianti diversi, che non potrebbero essere del tutto assimilati senza perdere la giustificazione della loro distinzione.

Vorrei ribadire in questa sede – e se alla Camera dei deputati sorgessero dubbi interpretativi ci sarà modo di rimediare – che la formula usata nell'articolo 12 nell'intendimento del Senato non porta certo all'eliminazione del concorso per il Consiglio di Stato per il 25 per cento del numero dei suoi componenti. Nemmeno in prospettiva saremmo favorevoli ad una mortificazione del principio meritocratico che va conservato e valorizzato. Crediamo che l'unicità si riferisca al principio del concorso, il quale può essere di diversa natura, ma l'importante è che il concorso ci sia. Pensiamo anche che molti degli emendamenti che erano stati presentati dalla senatrice Dentamaro per l'adeguamento dell'organizzazione della Corte dei conti diano luogo alla soluzione di problemi che meritano di essere affrontati al più presto in un provvedimento distinto da quello attuale. Ci auguriamo che ciò possa avvenire sollecitamente.

Per tutti questi motivi, rinnovando l'apprezzamento per la relazione del senatore Pellegrino, per il lavoro svolto dalla Commissione, per i risultati, sia pure parziali, conseguiti, diamo convintamente il nostro consenso a questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in sede di discussione generale ho rilevato come il disegno di legge che va in votazione presenti vari aspetti positivi che certamente Alleanza Nazionale intende considerare ai fini del voto. È rilevabile indubbiamente uno snellimento dell'istruttoria nel processo amministrativo, così come una notevole razionalizzazione e modernizzazione della giustizia amministrativa in genere. Non è poca cosa di fronte alla crisi che attraversa e colpisce in modo precipuo il settore della giustizia amministrativa, anche se purtroppo questa legge non potrà risolvere in modo globale tutti i problemi che la tematica presenta.

Il problema fondamentale è dato dal necessario adeguamento dell'organico, assolutamente insufficiente a far fronte al contenzioso che ha un accentuato *trend* di crescita, per giunta in presenza di un pesante arretrato, il cui smaltimento dovrebbe porsi come prioritario. In questa condizione appare assai difficile, se non impossibile, dare risposta a tutte le domande di giustizia, creando così il prospettarsi di una vera e propria situazione di denegata giustizia.

Tuttavia, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, con previsioni specifiche di snellimento, si pone indubbiamente come la risposta possibile nell'ambito delle condizioni che oggi ricorrono.

Particolare attenzione è stata posta al processo cautelare ed è estremamente positivo che il presupposto dello stesso, ai fini dell'ordinanza di accoglimento, sia, oltre alla valutazione del pregiudizio allegato, l'indicazione dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole probabilità del buon esito del ricorso. Ragionevole probabi-

lità, quindi, e non più ragionevole certezza. La formulazione scelta appare più corrispondente alle indicazioni che provengono dal quadro normativo europeo e dall'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, nonché di quella ordinaria.

Tutti i rilievi positivi che si possono avanzare in ordine al disegno di legge in esame inducono il Gruppo di Alleanza Nazionale a dichiarare un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo disegno di legge che, come ho già anticipato nel corso della discussione generale, ha trovato un notevole contributo in Commissione da parte del mio Gruppo, in quanto tendenzialmente trattavasi di un testo di legge di carattere squisitamente tecnico-giuridico e non politico.

L'obiettivo, estremamente significativo, era quello di snellire il processo amministrativo. La macchina della giustizia amministrativa, sicuramente, non gode di attenzioni come quelle assegnate alla giustizia penale e un pò meno, purtroppo, alla giustizia civile, che necessita anch'essa di grande attenzione per un maggiore attaccamento del cittadino al senso dello Stato e alla presenza di quest'ultimo.

Alla giustizia amministrativa, recentemente, con molti provvedimenti legislativi è stata attribuita una competenza notevole su argomenti di grande pregnanza. Non soltanto è stata spostata una competenza su materie rilevanti, ma addirittura sono state previste delle norme di carattere procedurale di tipo speciale, volte ad accelerare la decisione di quei processi. Quindi, credo che un'attenzione al mondo della giustizia amministrativa fosse ormai divenuta indispensabile ed ineludibile.

Il testo in esame affronta molto attentamente la tematica dei provvedimenti cautelari. Ho detto, in sede di discussione generale, che (almeno fino ad oggi, cioè fino alla vigilia dell'approvazione del disegno di legge in esame) la stragrande maggioranza del contenzioso amministrativo viene anticipata e decisa nei fatti dai provvedimenti cautelari, che il più delle volte vengono confermati dalle sentenze di merito, ma che a volte – ahimé – vengono disconosciuti e ribaltati da tali sentenze. Pertanto, si è andati avanti con una giustizia consapevole di potersi pronunziare in ritardo e nel tentativo di dovere evitare e scongiurare effetti disastrosi di un atto illegittimo, ma che non poteva essere dichiarato tale con una sentenza finale in quanto la giustizia stessa non aveva i mezzi; quindi, è stata prevista la possibilità di intervenire con provvedimenti cautelari che provvisoriamente ne sospendesse gli effetti. Ma anche quella è una giustizia monca.

Oggi, con questo disegno di legge si innova tale aspetto, prevedendo la possibilità di adozione di provvedimenti cautelari anche in attesa della camera di consiglio. Si prevede, altresì, la possibilità di adottare provvedimenti semplificati, con motivazione adeguata, per eliminare un

grosso carico di contenzioso amministrativo per tutti i TAR. Si spinge il contenzioso amministrativo su una sponda che consenta al provvedimento cautelare un'anticipazione del giudizio di merito seria, confacente e conforme a quello che è già stato il pronunziamento in prime cure del giudice dell'ordinanza.

È chiaro che in futuro si tenterà e si deve tentare di fare di più: obiettivo dei cittadini è quello di ottenere la certezza di avere una sentenza definitiva immediata, non un provvedimento incidentale. Su questo aspetto si lavorerà e si deve lavorare e su questa sfida ci siamo misurati nel chiedere insistentemente di dare un segnale al mondo della giustizia amministrativa attraverso l'aumento degli organici. Registriamo quindi l'accoglimento della proposta di ampliamento di tali organici a proposito della quale si è però sottolineato il carattere limitato; siamo tuttavia consapevoli che le grandi riforme devono essere realizzate con avvedutezza ed anche nella consapevolezza di quelli che sono i problemi della finanza pubblica. Pertanto oggi, ripeto, registriamo ed accogliamo con piacere l'avvenuta approvazione della proposta di aumento degli organici dei giudici amministrativi.

Il testo ha affrontato in Commissione un argomento nodale sul quale non intendo ritornare in maniera approfondita in questa dichiarazione di voto, mi riferisco a quello relativo alla composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Signor Presidente, quella a cui si è addivenuti è a mio avviso una soluzione molto saggia che molto opportunamente l'Aula ha ritenuto di non dover approfondire o ritoccare. Non è stato ritoccato nemmeno l'inciso che affronta la composizione del consiglio di presidenza; tuttavia, tengo a chiarire, perché resti agli atti parlamentari, che la nostra posizione si riferiva esclusivamente e significativamente al tema della composizione del consiglio di presidenza e non alla tematica relativa al futuro reclutamento del mondo della giustizia amministrativa. Auspico quindi che questo argomento, così come altri, possa essere affrontato meglio in altri disegni di legge, che più significatamente e in maniera più appropriata analizzino l'aspetto ordinamentale della giustizia amministrativa, tanto è vero che proprio in questa ottica e in questa prospettiva molte proposte emendative sono state ritirate anche da parte del mio Gruppo.

In conclusione, quello al nostro esame è un testo di un certo respiro al quale abbiamo guardato con interesse e rispetto al quale voteremo favorevolmente.

DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, desidero svolgere una breve dichiarazione per esprimere il voto favorevole del Centro Cristiano Democratico al presente provvedimento. La brevità si impone sia per adeguarsi all'andamento che ha avuto questo confronto in Aula – celere quanto mai, soprattutto considerata l'importanza del provvedimento stesso – sia per una ragione di cortesia, poiché già nell'intervento in dibattito gene-

rale avevo avuto modo di soffermarmi diffusamente sulle ragioni del nostro orientamento assai favorevole al disegno di legge nel suo insieme.

Nello stesso tempo avevo espresso alcune – per la verità poche – ragioni di perplessità su punti però significativi e al riguardo ho potuto registrare con grande soddisfazione che l'Aula stessa, con il contributo del relatore e con l'atteggiamento del Governo, ha superato la gran parte di tali ragioni di perplessità.

Il presente provvedimento ha iniziato il suo *iter* senza eccessive ambizioni e senza l'aspirazione – lo ha sottolineato lo stesso relatore – a rifondare il sistema della giustizia amministrativa; forse proprio per questa ragione, avendo comunque subito un approfondimento molto completo e serio in Commissione da parte di tutte le forze politiche, ripeto, proprio per questo essere partito con il piede giusto si è potuto affrontare in tempi molto brevi il disegno di legge in titolo, raggiungendo risultati di larga condivisione come abbiamo già ascoltato anche oggi dalle dichiarazioni di voto effettuate.

A me piace però sottolineare che, pur procedendo in questo modo, quasi in sordina, la normativa in esame non solo è riuscita ad affrontare e ritengo a risolvere per il futuro questioni importanti che il rito vigente per il processo amministrativo (in vigore, lo ricordo, dal 1924, con scarsi aggiustamenti apportati dalla legge sui TAR del 1971) poneva, raggiungendo la finalità di una notevole accelerazione dei tempi del processo; e non devo certamente io ricordare a quest'Assemblea che il ritardo di giustizia equivale, quasi sempre, a diniego di giustizia.

Il provvedimento in esame si è anche, però, misurato su un tema di fondo che è di diritto sostanziale e non solo processuale, quello della risarcibilità del danno derivante da lesione di interesse legittimo, sul quale il nostro ordinamento era veramente in ritardo, quanto meno rispetto a molti altri paesi europei. Credo, quindi, che questo risultato vada sottolineato con grande soddisfazione da parte di tutti, per evidenziare che il provvedimento è partito con obiettivi modesti, ma ha raggiunto risultati anche importanti, non solo di carattere procedurale.

Credo sia stato saggio da parte di tutte le forze politiche lasciare in disparte una serie di temi connessi, ma diversi, poiché affrontarli avrebbe avuto sicuramente l'effetto di allungare i tempi di discussione e quindi di rinviare l'approvazione del testo; mi riferisco alla questione delle autorità indipendenti nonché a quella dell'ordinamento della magistratura amministrativa. Naturalmente, auspichiamo che il Parlamento, nel corso di questa legislatura, possa soffermarsi su entrambi questi temi, procedendo verso traguardi di riordino.

Mantenendo il necessario equilibrio, in questa occasione si è affrontata soltanto la questione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, che presentava caratteri di particolare urgenza, rispetto alla quale si è raggiunta una soluzione di mediazione sulla quale anche noi non possiamo che dichiararci assolutamente favorevoli.

Per il futuro e per concludere con un auspicio che riguarda gli ulteriori temi che probabilmente saranno trattati, pensiamo che la questione

dello *status* dei magistrati debba essere affrontata per tutte e tre le magistrature (quella ordinaria, quella amministrativa e quella contabile) possibilmente nell'ottica di una tendenziale omogeneità di *status* e di garanzie tra i componenti dei tre ordini giudiziari, prendendo la parte migliore della disciplina dei tre diversi ordinamenti. Ci auguriamo che a questo fine una serie di tensioni esistenti sia tra magistratura e politica, sia all'interno di alcuni corpi magistratuali, possa trovare ragioni e condizioni per allentarsi.

Concludo con l'auspicio che una collaborazione seria tra tutti gli addetti ai lavori del mondo della giustizia amministrativa, una collaborazione che non può e non deve essere mai scambiata in alcun modo per collusione (colgo l'occasione di questa dichiarazione di voto per respingere, non senza indignazione, le insinuazioni che da parte di un collega sono state compiute su un ambiente di cui mi onoro di far parte), porti veramente al raggiungimento di traguardi di giustizia più effettiva e più celere nell'interesse dei cittadini, dell'ordinamento e dell'intero sistema. Voteremo quindi, con convinzione, a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Centro Cristiano Democratico e del senatore Andreolli).*

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ROTELLI. Dissenso dal Gruppo come argomento per il diritto di parola.

PRESIDENTE. Anche come voto.

* ROTELLI. È una dichiarazione di voto, che, infatti, sarà negativo e quindi diverso da quello del Gruppo.

Signor Presidente, si tratta di un'occasione mancata. Non prevedo che prima della fine della legislatura – anche se questa durasse tanto quanto previsto – si possa tornare su questo argomento incisivamente.

Che l'esito sia insoddisfacente è risultato da tutti gli interventi. Basterebbe prendere quello del senatore Elia, il quale ha detto: «questo provvedimento è un contributo». I Parlamenti non danno dei contributi, i Parlamenti fanno delle leggi. Le leggi fanno delle riforme, se sono delle riforme, e, se non sono delle riforme, lasciano le cose come sono.

Mi ero appellato a qualche collega processualista, al senatore Russo Spena. Il processo amministrativo è nato con riferimento al processo civile. Nei primi anni dell'Ottocento, quando fu redatto nel Regno d'Italia franco-napoleonico un codice del contenzioso amministrativo, che non entrò mai in vigore, vi si trovava il riferimento agli articoli del codice di procedura civile che venivano utilizzati per il processo amministrativo. Anche in questa occasione si sarebbe potuto e dovuto. Quello che non si è fatto qui, verrà fatto dai giudici amministrativi, verrà fatto dai tribunali amministrativi regionali in applicazione di articoli del codice di proce-

dura civile, magari su istanza di quegli stessi avvocati amministrativi che, in questa sede, hanno negato di volere normare questo aspetto. Per esempio, l'emissione di decreti ingiuntivi è già in atto, non è un'invenzione. Quindi si poteva.

I diritti soggettivi – non è che questo sia un provvedimento privo di aspetti politici – potevano essere tutelati. Formulo la previsione che anche questo provvedimento sarà sottoposto ad impugnativa davanti alla Corte europea, com'è avvenuto finora. Abbiamo sentito il sottosegretario Bassanini dire che questo provvedimento, in esame, è stato utilizzato per scongiurare la sanzione nei confronti del nostro paese. Ma questo provvedimento non ci esimerà dalla sanzione. Allora, che si farà? Si proporrà un altro provvedimento invocando il nuovo come nuovo motivo per scongiurare la nuova sanzione?

Mi ero appellato all'allora ministro Bassanini, che invero non è del ramo. Ma il capo dell'ufficio legislativo del ministro Bassanini – che sarebbe poi diventato Ministro per la funzione pubblica – mi pare sia un consigliere di Stato. Alla Camera dei deputati l'influenza dei consiglieri di Stato sarà ancora maggiore di quanto non sia stato al Senato. Non mi pare, infatti, che al Senato vi siano consiglieri di Stato.

La Costituzione vigente non avrebbe impedito la tutela, non avrebbe impedito di porre la questione prima ancora del provvedimento cautelare. Si è voluta mancare questa occasione. Eppure questa è stata un'occasione nella quale non c'era divisione politica. Su questo argomento si poteva varare un provvedimento incisivo di riforma con un accordo che sarebbe andato da una parte all'altra dell'intero Parlamento. Tutta la legislatura passa così, adottando come scusa il fatto che la Bicamerale non ha concluso i suoi lavori. Ma ho già detto e ripeto: per tutelare i cosiddetti interessi legittimi come i diritti soggettivi non è di ostacolo la Costituzione vigente.

Per i miei futuri colleghi di storia costituzionale e amministrativa, i quali non possano dire che all'epoca in cui il provvedimento fu approvato in Parlamento non ci fu nessuno che dicesse che era acqua fresca, occorre che ci sia qualcuno che si esprima in tal senso. Questa è la ragione per fare la dichiarazione di voto. Altrimenti il procedimento storiografico sarebbe: sì, ma, allora, nessuno lo disse. No, effettivamente qualcuno lo ha detto.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio qui annunciare il voto di astensione dei senatori di Rifondazione Comunista sul disegno di legge n. 2934.

Si tratta di un provvedimento privo in realtà di un profilo riformatore autentico, né credo si possa giustificare la portata minimalista, peraltro rivendicata in questa sede, del disegno di legge con l'argomento che ad esso è affidato il solo scopo di accelerare i tempi del processo amministrativo e impedire l'ingolfamento della giustizia amministrativa.

Ogni volta che si è operata una riforma che avesse il mero obiettivo di accelerare i tempi del processo operando sui meccanismi e sulle forme processuali, da un lato si sono intaccate le garanzie, dall'altro si è fallito l'obiettivo perché i tempi del processo rimandano a riforme di sostanza sugli organici e sulle strutture.

Questo provvedimento è ben al di sotto anche della concretezza degli obiettivi che già il dibattito ormai decennale sulla disfunzione del processo amministrativo aveva delineato in tutta la loro urgenza. Definire i criteri di garanzia della imparzialità, oserei dire esterna, dell'ordine giudicante nella materia amministrativa era doveroso, così come era doveroso incidere sulla collocazione nel processo della pubblica amministrazione che ancora oggi, quando diventa parte processuale, continua tuttavia a mantenere tratti non secondari di una supremazia che in realtà si giustifica solo quando risponde all'esigenza di garantire l'interesse pubblico, ma che deve essere assolutamente accantonata nel processo per garantire trasparenza e parità delle armi.

Andava inoltre perseguito fino in fondo l'obiettivo dell'ampliamento delle tutele risarcitorie collegate alla illegittimità dell'atto amministrativo, rendendo sempre meno quella amministrativa una giustizia esclusivamente dell'atto e sempre più una giustizia volta anche a dare risposte di natura satisfattoria al cittadino leso dall'atto illegittimo. Tutto questo non è stato fatto; è un'occasione mancata. Il nostro Gruppo voterà nel senso dell'astensione al provvedimento al nostro esame. *(Applausi del senatore Russo Spena. Congratulazioni).*

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, colleghi, ringrazio il Gruppo cui appartengo per la responsabilità e l'onore che mi ha dato nel fare la dichiarazione finale su questo progetto di legge. Già altri colleghi lo hanno sottolineato: è un provvedimento partito quasi in sordina, il cui testo è stato migliorato in Aula ma per aspetti secondari, eppure nei lavori della Commissione di merito che l'ha esaminato ha rappresentato un provvedimento importante. Non è uno di quei procedimenti di riforma che si limita ad un effetto annuncio, a cui non seguono i fatti perché i fatti che seguono ad alcune norme sono poi responsabilità della pubblica amministrazione. In questo caso, invece, all'esecuzione della legge sono attivamente interessati milioni di cittadini, i giudici amministrativi e le pubbliche amministrazioni che dovranno adeguare il loro comportamento a dei princìpi che in questa legge sono stati enunciati, a mio avviso, in maniera chiara.

Per queste ragioni, non comprendo le riserve nei confronti di un provvedimento che introduce la effettività della tutela giurisdizionale amministrativa che ovvìa alla inefficacia della tutela dei ricorsi contro il silenzio-rifiuto e che affronta la tutela cautelare in una maniera ampia a livello degli altri ordinamenti più avanzati dei paesi europei. Tra l'altro, questa riforma non nasce nella mente dei senatori e nemmeno di quelli

di loro che professionalmente si occupano di tale settore perché è stata preceduta da qualcosa avvenuto nella società in materia cautelare, nella giurisprudenza di alcune sezioni dei tribunali amministrativi regionali che giustamente ha posto dei limiti ed ha cercato di superare gli inconvenienti derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 della legge istitutiva dei TAR, per cui si poteva liquidare una istanza cautelare scrivendo semplicemente in un modulo prestampato la parola «non», qualora si ritenessero non sussistenti i presupposti dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971.

È una innovazione importante che richiede, perciò, ai giudici, agli avvocati, alle amministrazioni che formano gli atti una maggiore cautela perché non possono contare sulla durata dei processi per cui era sufficiente «incassare» una sospensiva per poi, di fatto, abbandonare il processo stesso; era sufficiente per le pubbliche amministrazioni attendere con trepidazione il giorno in cui si decideva in fase cautelare perchè, se la tutela cautelare era respinta, si poteva tirare un sospiro di sollievo e continuare a mantenere una situazione illegittima, la cui illegittimità era evidente dopo i ricorsi alla stessa pubblica amministrazione che aveva adottato l'atto.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue* BESOSTRI). Come si fa a parlare di un provvedimento di basso profilo, quando esso introduce, sia pure con cautela, il principio della risarcibilità della lesione degli interessi legittimi? Credo che questo costituisca un avanzamento epocale, se si può usare questo tipo di espressione, perché proprio sulla distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo è sempre stato segnato il confine per cui anche negli Stati democratici c'erano dei momenti in cui si era cittadini, quando si avevano dei diritti, e invece si era dei sudditi quando si tutelava soltanto una posizione di interesse legittimo. Altre norme hanno introdotto il principio che queste riforme non possono peraltro attuarsi senza un rafforzamento degli organici della giustizia amministrativa.

Certo, l'attenzione, in Aula e fuori, è stata poi attirata dall'articolo 12 sulla riforma del consiglio di presidenza, che qualcuno ha voluto utilizzare – non noi in quest'Aula, nè noi come componenti della 1ª Commissione – come un braccio di ferro simbolico per stabilire chi avesse maggiore influenza sul Parlamento italiano.

Credo che con grande saggezza quest'Aula abbia respinto una discussione sull'articolo 12, che nell'economia generale non è sicuramente il più importante; anzi, avremmo auspicato l'apporto delle categorie interessate, ma in questo caso la critica si rivolge principalmente agli avvocati, specialmente agli amministrativisti, che nel loro complesso sono rimasti assenti dall'elaborazione di queste norme, mentre suggerimenti

puntuali e precisi sono giunti non tanto dalle associazioni quanto da singoli magistrati, proprio sulla base della loro esperienza.

Per dire qualcosa di chiaro sul punto, non si vuole punire nessuno. Io sono sempre dell'opinione che la punizione riguardi comportamenti individuali e non corpi nel loro complesso. Tra i consiglieri di Stato e tra i giudici amministrativi ci sono persone di alto livello e ci sono persone che non lavorano all'altezza di quanto sia necessario per rendere un'effettiva giustizia amministrativa. Non esiste un corpo dei TAR in quanto tale, nè un Consiglio di Stato in quanto tale: giudicheremo e dovremo giudicare sempre i singoli comportamenti individuali.

L'esigenza posta da quella formulazione dell'articolo 12 nasceva dal principio che la giurisdizione, se non può essere unica, deve essere regolata allo stesso modo. Perciò, quando si è introdotto il principio dell'unicità di accesso esso è stato molto bilanciato dalla seconda parte, che esclude ogni automatismo collegato all'anzianità di servizio. Ciò evita che si debba formare un Consiglio di Stato semplicemente sulla base di meriti di età e del trascorrere del tempo, perchè questa affermazione è pregnante nel senso che si accede al Consiglio di Stato in maniera selettiva.

Se la selezione deve essere soltanto interna o anche provenire dall'esterno è un problema che è affidato al legislatore in sede di riforma dell'ordinamento della giustizia amministrativa, avendo sicuramente di fronte un obiettivo: non dobbiamo abbassare, ma semmai alzare la qualità della nostra giustizia amministrativa. Su questo penso che vi sia una condivisione unanime. In tal senso l'apporto dall'esterno, non semplicemente in base ai concorsi, ma in base all'esperienza professionale maturata sia nella pubblica amministrazione sia nella libera professione, è un principio che dovrebbe uniformare tutti gli alti gradi della giurisdizione, anche se il problema importante non è il sistema di nomina.

Noi confidiamo troppo nella norma e nelle leggi senza pensare alle qualità personali e culturali di chi le deve applicare. In Gran Bretagna tutti i giudici sono nominati dalla regina, ma non è pensabile che la regina possa telefonare per ottenere una sentenza a suo favore. Non è mai accaduto e non accadrà; se avviene, avviene in contrasto con le regole.

Abbiamo avuto casi – e la dimostrazione è sotto gli occhi in alcuni atti processuali – di giudici entrati per concorso, che quindi non dovrebbero essere riconoscenti a nessuno, ma che di fatto hanno potuto soggiacere a tentazioni o a influenze indebite. Questo è quello che noi speriamo, che con l'attuale riforma si possano compiere dei passi in avanti.

C'è un punto che molto opportunamente il Governo ha ricordato: le nostre inadempienze nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 6 sulla ragionevole durata dei processi. È vero che finora le pronunzie hanno riguardato in maniera prevalente il processo civile e quello penale, anche per l'aspetto della violazione dei diritti di difesa, ma vi sono già alcune pronunce per quanto riguarda il nostro giudizio amministrativo.

Di qui la necessità di licenziare un provvedimento con tali caratteristiche che – torno a ripeterlo, e per questo vi è un convinto voto favo-

revole dei Democratici di Sinistra – è partito con obiettivi limitati, limitatissimi, ma fosse sempre così, che alla fine di un lavoro di Commissione e di Assemblea – dove, salvo eccezioni, si è dimostrato che vi sono materie nelle quali non è prevalente il pregiudizio politico – è possibile fare delle buone leggi e, se non volessi esagerare, delle ottime leggi, come questa! *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra--L'Ulivo).*

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte, come è stato già detto, ad un provvedimento parziale, non certo ad una riforma complessiva della giustizia amministrativa, che peraltro richiederebbe, a mio avviso, anche alcune modifiche di ordine costituzionale. Dalla discussione emergono limiti più ampi del modo con cui i problemi della giustizia amministrativa sono stati affrontati fino ad oggi nel nostro paese. Il disegno di legge, desidero sottolinearlo, è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e questo ci indica che la giustizia amministrativa è stata ed è considerata di secondo ordine nel nostro paese. Infatti, il Ministro della giustizia non se ne occupa, questo al di là di chi ne ricopre l'incarico. Questa è la realtà dell'approccio a tali problemi a livello ministeriale.

Occorrerebbe una riflessione più complessiva ma la storia ha condizionato il corso della giustizia amministrativa, che evidentemente è sempre stata considerata un'appendice dell'amministrazione.

Per una visione complessiva dei problemi della giustizia occorrerebbe ricondurre il punto di osservazione, di coordinamento e di iniziativa politica non solo al Presidente del Consiglio, ma ad un unico riferimento che non può che essere il Ministro della giustizia. Questo significherebbe anche simbolicamente riportare in uno sguardo più complessivo il problema della giustizia nel momento in cui fra l'altro giustamente si compiono passi avanti importanti – e ciò avviene anche con il provvedimento al nostro esame – verso l'affidamento della giurisdizione esclusiva in modo ben più ampio rispetto al passato e verso l'affidamento (sia pure ancora in modo non sufficiente, come è stato detto, ma comunque significativo) di pronunce risarcitorie da parte della giustizia amministrativa. Anche visivamente è più evidente il rapporto complessivo fra i vari settori nei quali si interviene con meccanismi giurisdizionali per rendere giustizia.

Mi sembra che il dibattito, come è stato detto dal collega Lubrano, in qualche modo abbia fatto emergere – certo, non a sufficienza – l'esigenza di porre attenzione maggiore non soltanto alla giustizia penale ma alla giustizia nel suo complesso. Se conquistassimo la consapevolezza della necessità di un approccio più complessivo al problema, anche in vista della riforma che dovremo attuare (che non è certamente questa, come dimostra chiaramente anche il rinvio dell'articolo 12 in attesa del

generale riordino della giustizia amministrativa), probabilmente potremmo arrivare a quell'appuntamento con una preparazione adeguata ad un compito così rilevante.

Ritengo che il provvedimento in esame, pur nella sua parzialità, contenga – come è stato rilevato da molti colleghi – elementi positivi. Anche in Aula, pur mantenendo in sostanza la soluzione adottata dalla Commissione (che aveva già lavorato positivamente su questa materia, al di là di alcune singole questioni), credo siano stati compiuti alcuni progressi.

Ad esempio, considero positivo il fatto che sia stata eliminata la norma speciale che riguardava le autorità indipendenti. Penso che la stessa discussione svolta sulle autorità indipendenti sia stata molto importante ed abbia sottolineato l'esigenza di uscire dagli interventi così affrettati con i quali, nel corso di questi anni, si sono inserite le più varie autorità cosiddette indipendenti nel nostro ordinamento, e l'esigenza di riflettere su queste figure. Quindi, il fatto che l'Aula abbia eliminato quella disposizione che era stata inserita – del tutto impropria, a mio avviso – è un ulteriore elemento di positività di questo provvedimento.

Naturalmente, come abbiamo detto, restano problemi più complessivi da risolvere. Certamente, le soluzioni su alcuni temi specifici affrontati avrebbero potuto essere più avanzate, più democratiche. La questione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa non era e non è marginale, ma è veramente importante, se si vuole che anche questo settore della giustizia amministrativa venga sottratto a chiusure, quali quelle che vi sono state, e a contrasti interni all'insieme della magistratura amministrativa. Non è possibile pensare che vi sia una magistratura amministrativa di serie A ed una magistratura amministrativa di serie B, perché allora non capisco il motivo, al di là dei vincoli costituzionali che evidentemente vi sono, per cui non si adottino soluzioni analoghe per la magistratura ordinaria, dal momento che siamo in sede di riforme anche della Costituzione (ma forse ciò deriva proprio dalla concezione così separata che si ha dei vari aspetti). Se gli argomenti che sono stati portati talvolta fossero validi, questi dovrebbero essere applicabili anche alla magistratura ordinaria.

Comunque, credo che la soluzione adottata costituisca un notevole passo avanti, anche a proposito del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, rispetto alla situazione attuale, sia pure con i limiti che ho segnalato nell'emendamento 12.4, che abbiamo ritirato proprio perché c'era questo accordo di mantenere invariato il testo dell'articolo 12 al fine di evitare il rischio di peggioramenti qualora fossero stati approvati altri emendamenti. Al riguardo posso dire che sono d'accordo con la soluzione adottata, ma certamente continuo a non ritenere democratico il fatto che sia il Presidente del Consiglio di Stato a presiedere il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Ribadisco comunque che nel disegno di legge in esame vi sono elementi molto positivi e vorrei rivolgermi a coloro che si preoccupano troppo di dare una certa interpretazione dell'articolo 12 che abbiamo approvato, quasi come se in esso vi fosse un pericolo per la qualità stessa dell'organismo. Mi riferisco cioè al rischio che al Consiglio di Stato in

quanto tale possano trovare accesso con facilità persone che tra l'altro sarebbero già magistrati amministrativi; ebbene, mi sembra che in questo modo si ritorni ad una concezione che vede magistrati di prima e di seconda classe.

A mio avviso, coloro che si preoccupano molto di dare questa interpretazione dell'articolo 12 dovrebbero semmai preoccuparsi – questo sì – di avanzare delle proposte che favoriscano realmente una modifica che porti all'eliminazione della norma la quale prevede che il 25 per cento dei consiglieri di Stato sia di nomina governativa. Infatti, anche in questo caso è necessaria chiarezza: il giudice deve essere terzo o no? A tale proposito il senatore Besostri ha detto: «La regina si preoccupa delle nomine ma non di telefonare ...». Credo che allora questa discussione possa essere estesa ad altre situazioni, e quindi dovremmo far scegliere al Governo anche i giudici che non sono quelli della giustizia amministrativa. Tutto ciò mi sembra assurdo rispetto allo stato della discussione che sui problemi della giustizia si sta sviluppando nel nostro paese, anche se certamente in questo ambito resta tutto un terreno da riformare rispetto al quale i passi compiuti dal presente provvedimento sono indubbiamente significativi ma limitati.

Aggiungo che vi è stato un emendamento da noi presentato che non è stato accolto rispetto al quale si sono levate delle proteste che non comprendo e che tra l'altro provengono da settori della magistratura amministrativa, da consiglieri di Stato, come se questi soggetti si sentissero messi in discussione da quell'emendamento. Certamente, se essi hanno di sé una concezione che non è quella di magistrati o giudici, ma di soggetti che cumulando funzioni consultive, giurisdizionali e incarichi ministeriali detengono un potere e si intrecciano con il potere esecutivo, così come dimostra la storia del nostro paese, allora giustamente possono protestare contro emendamenti di questo tipo.

Mi chiedo inoltre che senso abbia ancora che nel nostro ordinamento esista il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Sono considerazioni parziali, effettuate nei limiti di una dichiarazione di voto, rispetto alla quale voglio comunque richiamare l'esigenza che vi sia un ulteriore incremento ai fini anche della funzionalità delle norme (che altrimenti rischiano di restare ancor più inattuate), di ulteriori potenziamenti dell'organico e di creazione, in particolare in alcune regioni, di sezioni distaccate; mi riferisco al Piemonte, al Veneto, alla Toscana ed alla Sardegna, dove la situazione è tale che questa esigenza è effettiva.

Con il testo che oggi ci accingiamo ad approvare apriamo in qualche modo una strada ed introduciamo miglioramenti significativi, ma vi è comunque l'esigenza di procedere – come ho detto – verso una riforma più complessiva. Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole della componente Comunista del Gruppo Misto. *(Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto e dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, il disegno di legge in esame contiene certamente delle riforme utili per rendere ragionevoli i tempi delle decisioni sulle misure cautelari, purtroppo, però, solo per queste.

Il comma 2 dell'articolo 6 non può che essere giudicato catastrofico: non si può accettare che in una norma di legge si stabilisca *sic et simpliciter* che i ricorsi pendenti da oltre dieci anni vengono non decisi, ma dichiarati perenti, se il cittadino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (evento che lui magari non riesce neppure a cogliere in tempo), dopo una kafkiana attesa decennale, non presenta istanza per la decisione, per evitare, appunto, la decadenza. Certamente si tratta di una norma ingiustificabile che non possiamo accettare.

Tengo a precisare che in tal modo il paese rischia di prendere semplicemente atto che la giustizia amministrativa non funziona e in sostanza si assumono delle misure con cui viene programmata preventivamente una solenne condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia della Comunità europea in favore di chiunque ad essa ricorra per denegata giustizia amministrativa nel nostro paese.

Tale presa d'atto in questo senso non era necessaria, servono invece misure per giungere, con tempi ragionevoli, alle decisioni dei ricorsi; fra queste misure includerei una triplicazione od una quadruplicazione dell'organico dei giudici, del personale di supporto e delle strutture, nonché la predisposizione di strutture moderne necessarie per giungere a decisioni tempestive, perché dopo dieci anni una decisione, favorevole o sfavorevole, non può che creare danni.

Tali misure necessarie, purtroppo, non si rinvengono nel provvedimento in esame ed è questa la ragione per la quale non mi sento di esprimere un voto favorevole a questo disegno di legge; siccome tale provvedimento – come ho detto – contiene, però, anche alcuni lati positivi, dichiaro la mia astensione nella votazione finale. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, il problema della riforma della giustizia amministrativa si inserisce soprattutto nel grande problema del ritardo della risposta della giustizia alle richieste dei cittadini.

Per me parlare di giustizia amministrativa è un pò ardito, essendo un modestissimo avvocato penalista. Ma direi che anche nel caso della giustizia amministrativa il male peggiore – come ricordava l'amico senatore Pinggera – è la lentezza.

Proprio prima delle feste di Pasqua, signor Presidente, è arrivato al mio studio legale un assegno intestato all'avvocato Luciano Gasperini, mi pare di 1.300.000 lire; non sapevamo cosa fosse, veniva da un curatore di un fallimento. Il fallimento era stato dichiarato quindici anni or sono e io cercavo invano a chi si riferisse, perché anche i fascicoli

scompaiono: crollano gli imperi, muoiono gli uomini, scompaiono anche i fascicoli dopo dieci-quindici anni. Ma, dopo tante ricerche, dal polveroso archivio del mio studio abbiamo trovato la questione: si trattava del credito, di 10-12 milioni di quindici anni fa, di una persona che si era inserita nel fallimento e poi era morta. Nelle more del processo fallimentare il creditore era morto, arrivava a me un assegno perché ero rappresentante del creditore; io ho in mano questo assegno e non so a chi darlo: non ci sono più eredi, un erede che ho trovato non sa neppure di che cosa si tratti, quindi ho quell'assegno che forse metterò a disposizione dell'erario. La giustizia italiana, dopo quindici anni, non solo ha pagato un decimo di quello che doveva pagare, ma lo ha pagato anche a persona non competente quale sono io.

Allora, ha ragione il senatore Pinggera quando richiama Kafka e uno dei famosi personaggi dell'opera «Il processo», quel tale che era seduto sempre davanti all'anticamera del giudice: ormai da anni e anni lo vedevano seduto lì e non sapeva neanche lui perché fosse seduto nell'anticamera del giudice; gli anni passavano e questo attendeva la giustizia e forse sperava un giorno di ottenerla.

Ebbene, noi voteremo a favore di questo provvedimento, un pò per celia, un pò per non morir. Io ho presentato degli emendamenti ma evidentemente non erano degni di accoglimento. Dirò che li avevo un pò studiati e mi parevano accoglibili, in ogni caso sembra che siano stati respinti. Voteremo a favore di questo provvedimento perché un passettino avanti, avanti adagio quasi indietro, è nel senso della sveltezza della giustizia. *(Applausi dei senatori Rotelli e Pera)*. Si diceva nel Veneto: «avanti adagio, quasi indietro», noi in questo senso, con questa filosofia prendiamo il provvedimento, sempre un pò per celia e un pò per non morir. *(Interruzione del senatore Rotelli)*. Quasi più per celia, mi viene autorevolmente suggerito.

Però, se volevamo fare qualche cosa di buono, bisognava anche vedere il punto – sottolineato dal mio collega Peruzzotti nel suo bellissimo intervento in discussione generale – che riguarda le spese per il rigetto dell'istanza cautelare, che non possono essere messe a carico di una parte perché questa procedura non anticipa il giudizio di merito. Sarebbe meglio – dicevamo noi – rimettere la tassazione del soccombente anche nella fase cautelare alla statuizione definitiva. Avremmo fatto anche un intervento di rilievo tecnico riguardante gli interventi di estrema gravità e urgenza per i quali la competenza andrebbe assegnata al Presidente, in parallelo con il potere istruttorio, proprio per assicurare la tempestività dell'intervento; lasciarlo all'organo collegiale significa frustrarne la ragione dell'immediatezza.

Abbiamo mosso numerosi rilievi, però pare che non abbiano avuto fortuna. E allora noi, nella speranza di un futuro migliore, votiamo sì a questo provvedimento, lasciando ai posteri l'ardua sentenza. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore Gasperini, per la sua fiducia nei posteri.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione antimafia è convocata per martedì 27 aprile 1999, alle ore 12, nella sede di via del Seminario 76, per procedere alla elezione del Presidente, dei Vice presidenti e dei segretari.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2934, 2912 e 3179

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2934 nel suo complesso, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2912 e 3179.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3953) ***Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali».

Il senatore Monticone ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, autorizzazione che gli viene concessa.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

MONTICONE, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una relazione breve non perché il provvedimento in esame sia poco importante ma perché l'oggetto del provvedimento è una proroga di termini. Infatti il disegno di legge al nostro esame consta di un solo articolo che proroga di sei mesi il termine per l'esercizio da parte del Governo della delega per l'emanazione del testo unico sui beni culturali.

Oggi ci troviamo ad una svolta storica in merito ai beni culturali, finalmente riconosciuti da tutti quali primaria e fondamentale risorsa del nostro paese, e la svolta storica è rappresentata dal fatto che finalmente si dà un *corpus* giuridico nuovo rispetto a quello desueto che riguardava la materia, risalente per la gran parte a sessant'anni or sono, alla legge n. 1089 del 1939, seguita poi dalla legge n. 1497 dello stesso anno.

Dunque, ci collochiamo oggi nel cuore del mutamento in atto tanto della natura stessa, tipologica di bene culturale quanto delle intersezioni che attualmente i beni culturali presuppongono (si pensi solo ai rapporti con dati e parametri ambientali).

Come è noto, dalla metà del mese di gennaio di quest'anno un testo unico è stato presentato dal Governo al Parlamento e le Commissioni ne hanno iniziato l'esame. Esso, tuttavia, per i problemi affrontati è di una complessità vasta, è costato molta fatica e richiede ancora un ulteriore esame approfondito. Tale testo costituisce comunque un punto valido di partenza per la redazione definitiva del provvedimento in materia. Su questo testo sono già stati espressi, anche voluminosi, i pareri richiesti agli organi istituzionalmente chiamati ad esprimersi, quali il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata Stato-regioni, a voler tacere di molte significative prese di posizione che l'importanza del testo unico ha suscitato e sta progressivamente suscitando entro le maglie della società civile.

Questa serie di elementi ha senza dubbio contribuito a rendere necessaria una ulteriore proroga dei termini, che è stata fissata nella misura di sei mesi giacché i primi quattro mesi vanno considerati tempi tecnici e gli altri due si ritengono necessari per un ulteriore passaggio in Parlamento.

Data la natura del tragitto intrapreso e l'importanza della posta in gioco, pare dunque auspicabile votare affinché sia concessa detta proroga, cosicché le Commissioni – e quant'altri, anche al di fuori del Parlamento – possano essere chiamate a lavorare sul testo unico e possano farlo con attenzione capillare e con i debiti approfondimenti nel merito, e dunque nell'interesse dei beni culturali e ambientali e naturalmente del paese.

Non entro nel merito della prima bozza del testo sui beni culturali e ambientali che è già all'esame della 7ª Commissione perché introdurremmo una discussione in questo momento non concretamente utile.

Si consiglia la proroga anche per la recente trasformazione del Ministero da Ministero dei beni culturali a Ministero per i beni e le attività culturali; il che comporta anche un ampliamento, non tanto di quantità dell'impegno, quanto di prospettiva nell'ordinamento. Entro l'anno, tra l'altro, in questo modo con la proroga potremo avere un'importante e duratura legge-quadro ed un testo che nel triennio della sua prima applicazione potrà essere migliorato, come detta già la legge, con l'apporto del Parlamento, degli operatori e dei destinatari del provvedimento. Pertanto, come relatore, raccomando la rapida approvazione del disegno di legge, recante questa proroga.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ci stiamo occupando è indubbiamente molto importante; infatti, vi possiamo leggere le responsabilità del Governo sui beni culturali. L'Italia – nessuno lo può ignorare, averne coscienza è tutt'altra cosa – è nella sua globalità un vero e proprio museo; è una nazione conosciuta come culla di bellezza, di ricchezze naturali che si stagliano nella loro grandezza in un ambiente naturale di incomparabile pregio ed è, altresì, un paese particolarmente interessante dal

punto di vista del richiamo turistico che riesce a suscitare. Ed il turismo è, senza dubbio, se ben valorizzato, un bene inesauribile per la nostra economia. Come dimenticare che la nostra Italia è stata nei secoli scorsi una meta obbligata per qualsiasi intellettuale che qui ha trovato il luogo e spesso l'ispirazione per la propria produzione artistica?

Esplicitata questa breve premessa, le mie perplessità sul fatto di non essere arrivati ancora alla stesura di un testo unico mi fanno riflettere sull'operato e sulle affermazioni del ministro Melandri, che ci aveva precedentemente rassicurato sull'emanazione tempestiva – lei disse – mentre con il tempo abbiamo visto allungarsi l'*iter* ed il rinvio dell'esercizio della delega. È vero che questo documento è stato presentato alle Commissioni permanenti ma è pur vero che questo documento deve ritornare alla Commissione che l'ha elaborato perché molte e diverse sono le questioni cui porre di nuovo mano. Tutto ciò non sottolinea altro che un comportamento inefficace, quindi, da parte del Governo.

D'altra parte, l'Assemblea si troverebbe in una situazione imbarazzante, ostacolando l'ulteriore proroga e vanificando, così, il lavoro sinora condotto da tecnici ed esperti. Mi chiedo, però, quale valore abbia assicurare la competenza di un lavoro quando non se ne può essere certi. Mi interrogo sulle cause e sui motivi di questo ritardo ma non posso non riconoscere nello stesso tempo i meriti di chi sta lavorando al testo unico poiché la commissione ministeriale chiamata ad elaborare lo schema di decreto è certamente composta – lo ammettiamo anche noi – da esperti di valore.

Le mie sono richieste logiche e di buon senso su cui credo dovremmo tutti concordare; se si vuol proprio trovare un vantaggio da questa situazione si potrebbe dire che un'ulteriore proroga può consentire un maggiore approfondimento che certamente porterà a migliori risultati; almeno, lo speriamo.

Preannuncio comunque l'astensione del Gruppo di Forza Italia; astensione che porta con sé una doppia motivazione. La prima è di riflessione per il Governo: è giusto che coloro che sono responsabili di questo ritardo, i sovrintendenti ai lavori, siano resi consapevoli della loro eventuale mancanza; questa legge-delega consentiva un anno di tempo e non pochi mesi per i lavori. La seconda riflessione è data dal fatto che Forza Italia non vuole essere di ostacolo a un procedimento che è già stato impostato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, mi sento di dover dire che la proroga prevista in questo disegno di legge, oltre che opportuna, è assolutamente necessaria perchè questo testo unico, attraversa materie di assoluto rilievo e in piena evoluzione normativa, rispetto alle quali è importante che ci sia un approfondimento piuttosto che una celerità di normazione che finirebbe per rendere un testo unico appena adottato obsoleto e superato da normative specifiche dopo pochi giorni.

Io vorrei sottolineare a lei e all'Aula, anche come Presidente della 13ª Commissione, che l'aggiunta «e ambientali» alla locuzione «beni culturali» non è un divertimento verbale; significa che il 48 per cento del territorio italiano, abitato dalla maggior parte della popolazione, dipende da queste normative per l'urbanistica e l'edilizia ordinaria.

La seconda parte del provvedimento, ancorché in termini più brevi della prima, ha un peso sociale, economico, culturale e normativo sul ruolo della pubblica amministrazione di assoluto rilievo.

Nel 1939 i beni culturali e ambientali erano prevalentemente culturali e, solo in seconda istanza ambientali, con la cosiddetta seconda legge Bottai. Gran parte del nostro territorio, persino delle nostre città, è stato poi assoggettato alle successive normative adottate, in particolare alla cosiddetta legge Galasso, per le più ordinarie trasformazioni edilizie, anche le più semplici, anche le opere minori, e quindi quello che qui si va a normare è qualcosa di niente affatto specialistico o selezionato ma del tutto normale in un paese come questo.

Proprio per tale ragione penso sia importante, nel momento in cui approviamo questo disegno di legge, raccogliere anche qualche considerazione che io mi permetto di fare; mi sono permesso di farlo anche sollevando un conflitto di competenza sul parere, ma non è questo l'argomento che qui voglio riprendere, dal momento che, con il concorso della Presidenza del Senato e del Presidente della 7ª Commissione, si è addivenuti alla ragionevolissima conclusione che sulla parte di competenza della 13ª Commissione le osservazioni della stessa, non in sede di parere ma di osservazioni al parere, vengano adeguatamente considerate, dopodiché si può evitare la fatica di una riunione congiunta delle Commissioni.

Tuttavia, mi sento di fare un'osservazione come promemoria, signor Presidente. Accade un pò troppo spesso che nelle Commissioni in sede deliberante o referente ci troviamo a discutere norme che prevedono la regolazione di questioni minimali, mentre ci troviamo ad esprimere solo un parere sulla grande legislazione-quadro, con norme delega, come quella che qui andiamo a modificare, assolutamente asfittiche; norme delega da noi certamente approvate, ma che stabiliscono semplicemente che sono da escludere le modifiche non contenendo tuttavia i princìpi e i criteri che si devono assegnare alla delega. Noi abbiamo delegato al Governo uno spazio larghissimo di normazione e i nostri pareri e le nostre osservazioni ai pareri assumono uno spessore e un'importanza molto maggiori di taluni atti che sono direttamente legislativi.

Tra l'altro, io ho letto oggi una proposta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bassanini per l'accorpamento dei Ministeri. Mi chiedo se e in quale misura essa possa interferire con la portata di questo provvedimento, sempre tenendo conto che per la parte che riguarda la competenza della mia Commissione, che non è solo relativa alla seconda parte del disegno di legge (si parla della valutazione di impatto ambientale, dei tempi e dei termini per le autorizzazioni edilizie, della pianificazione paesistica, della pianificazione urbanistica, delle procedure di pianificazione urbanistica e di quelle delle autorizzazioni edilizie, dell'antisismica su cui pure stiamo deliberando nella 13ª Commissione),

quelle norme introducono modificazioni, mentre con un testo unico si tende finalmente a regolare la materia. Credo che sia necessario fare questa osservazione, proprio per sottolineare il ruolo di particolare impegno che il Parlamento deve avere, utilizzando anche questa proroga.

Un'ultima osservazione, signor Presidente. Purtroppo, quando si danno deleghe troppo ampie per disciplinare interi settori, le normative proposte dagli uffici legislativi dei Ministeri hanno più o meno il seguente tono: «il Ministero può», «il Ministero fa», «il Ministero decide», «il Ministero modifica». Vengono cioè elencati i poteri del Ministero ma mai le responsabilità della pubblica amministrazione. La legislazione è fatta dal punto di vista di chi deve applicare la legge, non dal punto di vista di chi se la vede applicare. Si corre il rischio di un appannamento del principio della divisione dei poteri. Spesso si dispone la norma e poi si prevede che il Ministero la può modificare; si tratta di una norma che regola i poteri del Ministero nei confronti di altre amministrazioni e di privati cittadini. Su tale argomento bisogna porre la nostra attenzione e desidero leggere una delle norme perché è importante segnalarla in Assemblea. L'articolo 123-*bis* dello schema di decreto in esame presso la 7ª Commissione permanente recita: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine dato dal Ministero, in conformità del presente titolo è punito con le pene di cui all'articolo 650 del codice penale». In sostanza, un ordine non meglio definito del Ministero a cui non si ottemperi costituisce reato; è una norma assolutamente generica che ho citato per far luce su un aspetto e sulla necessità che in sede parlamentare non ci si limiti ad apporre un visto ma a valutare attentamente tutta la normativa.

Questo mio intervento rappresenta anche l'espressione di volontà del Presidente della 13ª Commissione di far pesare le competenze della sua Commissione sulle parti amplissime di competenza in questo provvedimento. È del tutto inutile che lavoriamo per una normativa minore se poi con una normativa delegata si definisce l'intero quadro e lo si sostituisce senza che ci sia una interlocuzione strettissima fra il Governo e il Parlamento.

Ho tuttavia fiducia che, con la proroga dei termini che si va ad approvare, ci sarà tale possibilità e che il testo potrà essere accuratamente vagliato e, con opportune osservazioni, migliorato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MONTICONE, *relatore.* Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto in precedenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LOIERO, *sottosegretario di Stato per i beni e attività culturali.* Anch'io non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3841) ***Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3494) ***LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero***

(3501) ***BOSI ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero***

(3548) ***SERVELLO ed altri. – Modifiche all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale: «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», già approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, di iniziativa dei deputati Tremaglia, Di Bisceglie, Giovanni Bianchi, Occhetto, Maccanico, Urbani, Amoruso, Fronzuti, Mussi, Pisanu, Tatarella, Soro, Manzione, Manca, Sbarbati e Cerulli Irelli; «Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», di iniziativa dei senatori Lauricella, Pellegrino, Scivoletto, Cioni, Corrao, Barrile, Figurelli, Caddeo, Larizza, De Guidi, Guerzoni, Smuraglia, De Martino Guido, Pagano, Bruno Ganeri, Conte, Loreto, Pappalardo, Valletta, Veltri e Nieddu; «Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero», di iniziativa dei senatori Bosi, Biasco, Callegaro, De Santis, Tarolli, D'Onofrio, Brienza, Dentamaro, Napoli Bruno e Zanoletti; e «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», di iniziativa dei senatori Servello, Maceratini, Basini, Battaglia, Bevilacqua, Bonatesta, Bornacin, Bosello, Bucciero, Campus, Caruso Antonino, Castellani Carla, Collino, Cozzolino, Curto, Cusimano, Danieli, De Corato, Demasi, Fisichella, Florino, Lisi, Maggi, Magliocchetti, Magnalbò, Mantica, Marri, Meduri, Monteleone, Mulas, Pace, Palombo, Pasquali, Pedrizzi, Pellicini, Pontone, Ragno, Reccia, Siliquini, Specchia, Turini e Valentino.

La relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Avverto gli onorevoli senatori che il rappresentante del Governo sta per arrivare. Non facendosi osservazioni, la senatrice D'Alessandro Prisco ha facoltà di parlare.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice.* Signor Presidente, come certamente i colleghi ricorderanno, ci troviamo a discutere del disegno di legge per la modifica dell'articolo 48 della Costituzione per la terza volta. Infatti, benché il Senato abbia approvato tale disegno di legge costituzionale in seconda lettura, non c'è stata la definitiva approvazione del testo a causa di un motivo tecnico, perché alla Camera, nella votazione del 29 luglio 1998, non è stato raggiunto il *quorum* della maggioranza assoluta dei componenti.

La Camera ha di nuovo adottato il disegno di legge di modifica dell'articolo 48 della Costituzione in prima lettura, in esito della precedente reiezione, e quindi oggi siamo chiamati a riesaminarlo ed approvarlo.

La Commissione affari costituzionali ha esaminato il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera ed ha verificato che esso è identico a quello licenziato dal Senato nella votazione del 25 giugno 1998 che successivamente è risultata non utile, (dal momento che la Camera non ha confermato quel voto). Pertanto, la discussione è stata molto breve ed i Gruppi hanno convenuto sul fatto che non fosse necessario presentare emendamenti, poiché il testo è esattamente identico a quello già approvato dall'Aula del Senato. Questa è un'informazione che mi sembrava doverosa, oltre che utile, per i colleghi, dal momento che – ripeto – abbiamo già approvato (ritenevamo in modo definitivo) questo disegno di legge.

Spenderò quindi poche parole per illustrare il contenuto del provvedimento. Richiamo all'attenzione dei colleghi che la modifica proposta non ha l'obiettivo di concedere il voto agli italiani residenti all'estero, poiché questi, in quanto cittadini italiani, godono già di tale diritto. Si tratta invece di determinare la possibilità per essi di esercitare il diritto del voto restando nei paesi ove risiedono. Senza la modifica dell'articolo 48 della Costituzione, non sarebbe possibile esercitare tale diritto.

La modifica dell'articolo 48 individua due elementi che mi sembra valga la pena sottolineare. Innanzitutto, si istituisce una circoscrizione Estero e si rinvia ad altra norma di livello costituzionale la determinazione del numero dei parlamentari – deputati e senatori - che entrerebbero a far parte di tale circoscrizione. Il secondo effetto della modifica dell'articolo 48 è l'individuazione di una legge ordinaria, questa volta, che stabilisca requisiti e modalità attraverso cui è possibile esercitare il diritto di voto nei paesi di residenza.

Questa è la sostanza del disegno di legge in esame. L'opportunità politica di carattere generale è stata più volte illustrata. Ribadisco che la modifica dell'articolo 48 della Costituzione tiene conto e corrisponde ad un senso comune – oserei dire – molto diffuso tra i nostri connazionali residenti all'estero di poter partecipare, anche attraverso il voto, alla vita politica del paese. Occorre peraltro tener conto delle modifiche che sono

intervenute nella qualità stessa della presenza dei nostri connazionali nei paesi esteri. Tale modifica riguarda differenti aspetti e dipende da vari motivi; in parte dal cambiamento della qualità stessa dei nostri emigrati, nel senso che si tratta ormai di generazioni che se da una parte hanno diminuito il legame con il loro paese d'origine, cioè con l'Italia, dall'altra, anche in ragione dell'accresciuto livello di scolarizzazione, di cultura e di presenza nella dinamica sociale dei paesi nei quali risiedono e, oserei dire, in virtù della globalizzazione – che ormai è un dato acquisito in quest'epoca – hanno riacquistato un interesse e un rapporto reale con il nostro paese. Da qui discende una sensibilità molto diffusa nelle nostre comunità oltre che nei singoli soggetti, come credo abbiano potuto constatare tutti coloro che hanno avuto per vari motivi la possibilità di fare questa esperienza.

Credo che il Parlamento, che ormai da molti anni si occupa di questo tema, faccia bene a non escludere questa possibilità e ritengo che con altrettanta serietà e senso di responsabilità debba affrontare le modalità e i requisiti necessari per l'effettivo esercizio del diritto di voto.

Nell'avviarmi a concludere il mio intervento e nell'invitare i colleghi a rinnovare il voto positivo che l'Aula del Senato ha già dato per ben due volte, dobbiamo dire che il Parlamento è pronto a lavorare sui due provvedimenti conseguenti, uno di carattere costituzionale e l'altro di legge ordinaria. Tali provvedimenti garantiranno la possibilità effettiva di esercitare il diritto di voto e un impianto di norme serie e verificate atte anche a garantire la certezza per i cittadini che vivono nel nostro paese che non vi saranno squilibri nelle presenze nel Parlamento determinate dal voto della componente dei cittadini italiani residenti all'estero; infatti questi ultimi hanno il diritto di esercitare davvero il loro voto, ma hanno anche la cognizione che per farlo devono essere in possesso di determinati requisiti.

Il Parlamento ed il Governo dovranno verificare le modalità giuste da stabilire e la stessa praticabilità di quelle modalità.

Rispetto all'ultima volta che ci siamo pronunciati su questo provvedimento, un certo tipo di orientamento si sta già manifestando. Sono state presentate infatti proposte di legge sia alla Camera che al Senato che affrontano i due aspetti ai quali mi sono richiamata.

Chiedo ai colleghi di pronunciare un voto favorevole su questo provvedimento sottolineando che il testo è rimasto lo stesso sul quale ci siamo già espressi nel giugno 1998, proponendo una sollecita conclusione dell'esame che l'Assemblea si appresta a svolgere, anche con l'intendimento di mettere in movimento la seconda fase di approvazione che, come tutti sanno, ha bisogno di un intervallo di tre mesi secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Chiedo ai colleghi di porre nuovamente la propria attenzione su questo tema ricordando il dibattito che abbiamo già svolto su questa materia. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pianetta. Ne ha facoltà.

PIANETTA. Signor Presidente, signora Sottosegretario per gli affari esteri, onorevoli colleghi, quando si affronta il tema dell'emigrazione italiana e oggi più propriamente degli italiani nel mondo, mi pare che tra i vari aspetti due devono essere considerati con priorità: l'aspetto dei princìpi costituzionali e l'aspetto delle reciproche opportunità che le due Italie possono sinergicamente costruire.

Da una parte, quindi, vi è la piena applicazione sia dell'articolo 3 della Costituzione, che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge (...). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese», sia dell'articolo 35 che riconosce la libertà di emigrazione.

Dall'altra parte, dicevo, come del resto è riportato nella relazione finale del consiglio generale degli italiani all'estero, poiché il nuovo assetto sociopolitico mondiale ha nel rapporto tra i singoli Stati e le loro comunità un punto di rinnovato interesse e di riconoscimento, le comunità italiane all'estero costituiscono una risorsa per l'Italia, un fattore di potenzialità internazionale il cui ruolo deve essere riconosciuto e valorizzato. Un rapporto di relazioni internazionali dell'Italia con il contributo fornito dal legame tra la stessa Italia e le nostre comunità all'estero può dare maggior peso alla nostra azione, anche sui temi dello sviluppo e della pace.

Non si tratta, quindi, solamente di valorizzare obiettivi nell'ambito della *business community*, ma anche di attuare politiche strategiche mondiali, come la relatrice ha ricordato poc'anzi. Certamente, la conferenza degli italiani nel mondo, che si dovrebbe svolgere entro l'anno 2000, affronterà e svilupperà questi temi e queste opportunità. D'altra parte non vi è dubbio che i temi e i problemi dei cittadini italiani residenti all'estero sono numerosi, alcuni al momento senza una soluzione soddisfacente.

Per i cittadini italiani all'estero è di fatto disattesa l'applicazione della Costituzione, come dicevo. Il loro numero, secondo l'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, è di oltre due milioni e mezzo, ma secondo le liste presso i consolati sarebbe anche più alto. Si rende pertanto necessario stabilire con esattezza, attraverso un censimento preciso, la loro consistenza, soprattutto per garantire una corretta espressione di voto: sono cittadini espressione di quei venticinque milioni di italiani che dal 1870 al 1960 hanno costituito la nostra emigrazione nei cinque continenti.

Oltretutto, in quest'epoca di accentuata mondializzazione, questi cittadini rappresentano una notevole potenzialità – come dicevo – per la diffusione della cultura e del commercio italiano, con reciproco beneficio delle nostre comunità in Italia e all'estero.

Con l'istituzione del consiglio degli italiani all'estero e dei comitati degli italiani all'estero (in tempi recentissimi riaggiornati mediante i CONSITES, tenendo conto dell'esperienza operativa maturata) si

è dato un segnale di attenzione operativa per promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero.

Da parte di queste istituzioni è stato svolto un attento e puntuale lavoro per promuovere iniziative attinenti la vita sociale, culturale e assistenziale delle comunità italiane, soprattutto per agevolare una migliore integrazione con il paese ospitante, in particolare a favore di chi ne ha maggiore necessità.

Ho citato inizialmente l'articolo 3 della Costituzione, ebbene da decenni viene gravemente limitato il diritto-dovere al voto dei connazionali residenti all'estero. L'attuale legislazione consente il voto, con la sola esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si reca personalmente in Italia, nel comune di iscrizione e nei giorni della votazione. Questa limitazione esclude di fatto tutti i cittadini che risiedono nei paesi extracomunitari e comunque quelli che per motivi economici non possono affrontare il viaggio per recarsi al seggio del comune di appartenenza. In questo modo il cittadino all'estero viene ad essere penalizzato rispetto a quello che risiede in Italia e che ha facile accesso ai seggi elettorali; e questo, anche in considerazione dell'apporto economico e culturale che gli emigrati hanno e continuano a dare all'Italia, non è certamente giusto.

Forza Italia è molto favorevole a far sì che i cittadini italiani residenti all'estero possano di fatto esprimere il diritto di voto senza nessuna penalizzazione rispetto ai residenti in Italia. Per questo approveremo, con convinzione, il provvedimento al nostro esame di modifica costituzionale dell'articolo 48, concernente l'istituzione della circoscrizione Estero. Del resto, sappiamo che questo ramo del Parlamento – come la relatrice ha ricordato poc'anzi – aveva già concluso in questa stessa legislatura l'*iter* della citata modifica costituzionale.

Proprio in ragione di questo convincimento, cioè consentire rapidamente l'espletamento di questo diritto di voto dei cittadini italiani non residenti, noi vorremmo anche contribuire a rendere più spedito il conseguimento di tale diritto. È per questo che, senza intralciare o rallentare *l'iter* di riforma costituzionale, sia quello attuale sia quello che definirà il numero di parlamentari, e la successiva legge ordinaria che definirà requisiti e modalità per l'esercizio di voto nei paesi di residenza, noi vorremmo, esplicitandone la funzione e la transitorietà, ripresentare in Parlamento un provvedimento atto a consentire l'espressione di voto dei cittadini italiani che risiedono all'estero senza doversi recare in Italia, con l'esercizio di voto presso le sedi consolari per tutti i cittadini residenti all'estero, anche se temporaneamente.

I tempi previsti per l'approvazione del disegno di legge costituzionale che modifica l'articolo 48, concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati e che stiamo discutendo, del successivo disegno di legge per la definizione del numero dei parlamentari e delle ulteriori leggi ordinarie sono alquanto lunghi e si rischia di giungere alle prossime elezioni politiche senza il contributo elettorale degli italiani residenti all'estero. In attesa della conclusione dell'*iter* parlamentare del suddetto provvedimento e

nel tentativo di consentire tale diritto per le prossime consultazioni politiche, un disegno di legge ordinaria che consenta una rapida entrata in vigore delle norme che regolano l'esercizio di voto degli italiani all'estero ritengo possa essere valutato con attenzione. Ripeto, si tratta di una proposta con una esplicita funzione di transitorietà, un provvedimento ponte, che se valutato positivamente costituirà molto più di un segnale di grande attenzione nei confronti dei nostri concittadini all'estero, permetterà loro finalmente di esprimere di fatto un voto per l'elezione anche del Parlamento italiano. È un provvedimento di legge ordinaria che Forza Italia aveva già presentato anche nella precedente legislatura e che, ripresentato in questa, desideriamo possa essere valutato approfonditamente; un contributo, con l'auspicio peraltro che l'*iter* per le modifiche costituzionali sia rapido, molto molto rapido. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi, questo disegno di legge perviene a noi dalla Camera praticamente nella stessa formulazione che era conseguita all'emendamento della relatrice in sede di Commissione del Senato, quando oltre un anno fa ci siamo occupati del voto degli italiani all'estero nella speranza che non ci sarebbero stati problemi di *quorum* in nessuno dei due rami del Parlamento. Ora ovviamente auspichiamo che il Senato, che ha risposto positivamente la volta precedente, sia presente con la stessa consapevolezza e la stessa sensibilità per assicurare la maggioranza qualificata.

Sono troppi gli anni trascorsi da quando è stato presentato il primo disegno di legge sul tema, nel lontano 1955. In pratica si tratta di una battaglia di vari decenni della quale si è fatta carico in gran parte Alleanza Nazionale, per mezzo soprattutto dell'onorevole Tremaglia che è stato e ne è il vessillifero.

Questa volta non possiamo deludere la lunga attesa e i nostri concittadini che vivono all'estero cui la Carta costituzionale riconosce un diritto che in concreto non può essere esercitato. Dipende solo da noi rimuovere gli ostacoli per l'attuazione pratica del diritto di voto attraverso quella circoscrizione Estero che consentirà elettorato passivo e attivo.

Con il disegno di legge in esame si realizzerà una democrazia compiuta: dare voce a milioni di concittadini residenti all'estero ha indubbiamente questo alto significato.

Gli italiani hanno formato numerose comunità di centinaia di migliaia di persone nelle più grandi città del mondo. Da New York a Sydney, da Toronto a Melbourne e a San Paolo, dovunque si vada nel mondo c'è sempre un cittadino italiano che non ha dimenticato la patria e che vuole partecipare ancora, esprimendo quel voto cui ha diritto, ai destini politici di un paese dal quale il più delle volte ci si è allontanati per fame o disperazione.

Credo che molti di noi abbiano vissuto l'esperienza di incontrare i nostri concittadini che vivono lontano dalla patria e che spesso hanno

debiti di riconoscenza verso il paese ospitante. Ebbene, nonostante tutto, ogni volta si può constatare che il sentimento più forte, quello che prevale su tutti gli altri è il legame con la nazione di cui sono ancora cittadini. Si tratta di persone ancora profondamente legate alle tradizioni dei luoghi di provenienza e che seguono con interesse e trepidazione le sorti di quell'Italia, una ed indivisibile, che è sempre nei loro cuori. È profondamente giusto che questi nostri connazionali, che costituiscono una grande risorsa per la democrazia italiana e che fanno onore all'Italia in tutto il mondo, possano esprimere anche con il voto il loro legame profondo con la patria.

Qualche collega può nutrire perplessità sulla circoscrizione Estero, che è peraltro la soluzione più ragionevole in quanto vi sono regioni nelle quali il numero dei residenti è inferiore al numero dei cittadini italiani che vivono all'estero e che provengono da quelle zone del territorio nazionale. Al di fuori della circoscrizione, significherebbe votare esclusivamente per i collegi di origine con la conseguenza che, dato che il sistema maggioritario comporta una forbice elettorale molto stretta, anche poche centinaia o migliaia di voti potrebbero capovolgere il risultato elettorale.

In questo paese in cui molti si stanno adoperando per costruire una società multietnica, preparandosi a concedere un parziale diritto di voto agli stranieri che otterranno il riconoscimento di cittadinanza, appare quanto meno pregiudiziale cercare di realizzare una società multitaliana, una Camera e un Senato multitaliani, tanto più che questo paese ha una parte cospicua della sua popolazione residente fuori dai confini per motivi di lavoro.

Questi numerosi cittadini italiani, spesso più italiani nel cuore e nella mente di molti che incontriamo quotidianamente nella nostra vita sul suolo della patria, hanno finalmente la possibilità di vedere attuato un diritto che la Costituzione riconosce loro da sempre. Non deludiamo, per questioni di *quorum*, la loro aspettativa. Troppo lunga è stata l'attesa; troppo doverosa una risposta finalmente positiva ed idonea all'attuazione definitiva di questo grande diritto che è quello di voto, cui in Italia si è dimostrata una disattuazione che non dimostrerebbero certo i nostri fratelli all'estero. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani.

Poiché è assente, si intende abbia rinunziato ad intervenire.

È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 29 luglio 1998 la Camera dei deputati, in seconda lettura, doveva approvare la proposta di legge costituzionale per istituire la circoscrizione estero e dare, quindi, la possibilità ai cittadini italiani residenti all'estero di eleggere direttamente i loro rappresentanti nel Parlamento italiano. Non si raggiunse il *quorum*. Da tre legislature questa proposta non passa l'esame delle Camere. Come si può interpretare questo fatto? Qualcuno potrebbe affermare che il difficoltoso *iter* di questo disegno di legge è incappato in una serie di occasionali circostanze ma,

a nostro giudizio, queste difficoltà sono invece profondamente motivate.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nella precedente fase dell'esame che si è appena ieri concluso alla Camera, qui si tratta di un problema di tipo costituzionale, di contrasto cioè tra più articoli della Costituzione. Nella fattispecie, l'articolo 3 stabilisce l'eguaglianza di tutti i cittadini elettori mentre tale principio verrebbe eluso nella proposta di legge che prevede, in sostanza, la presenza di elettori di serie A, cittadini residenti in Italia, e di elettori di serie B, cittadini appunto residenti all'estero. L'articolo 67 della Costituzione, inoltre, stabilisce l'assenza di vincolo di mandato per il parlamentare, mentre i parlamentari della circoscrizione estero si troverebbero, di fatto, a svolgere il loro mandato in una sorta di riserva nazionale extraterritoriale quando i loro colleghi rappresenterebbero l'intera nazione italiana; senza contare poi che non avrebbe senso cambiare la prima parte della Costituzione e non affrontare le modifiche costituzionali che renderebbero effettiva e coerente l'iniziativa di legge, cioè, la modifica dell'attuale metodo di assegnazione di seggi, disciplinato nella seconda parte della Costituzione, in particolare degli articoli 56 e 57, relativi ai collegi elettorali ed al numero dei parlamentari.

È chiaro che la circoscrizione estero non può essere considerata la ventunesima regione d'Italia e la riforma è solo virtualmente applicabile. Paradossalmente, si verrebbe a garantire un principio che l'attuale Costituzione già garantisce ma non si vuole toccare l'ordinamento dello Stato. Tra l'altro, non solo non si ricorre ad una semplice legge ordinaria ma la legge costituzionale rinvia ad una successiva legge costituzionale per i criteri applicativi; equivale dunque a preventivare tempi lunghissimi. Tutto questo, però, si sviluppa sempre paradossalmente all'interno di un contesto di presunta riforma della legge elettorale; la sensazione è di trovarsi di fronte ad una facciata di propaganda dietro la quale non si nascondono illusioni. Questa legge non cambierà il fatto che gli italiani all'estero non votano nonostante la maggior parte risieda comunque in Europa e, perciò, non rigidamente impossibilitata a votare in Italia. Ritengo che gli italiani residenti all'estero non votano perché hanno dell'Italia solo un lontano ricordo ed in compenso una verace indifferenza. Sarebbe utile determinare i requisiti che dimostrino, così come richiesto in Germania, peraltro, l'esistenza di legami continui di interessi e di convivenza con il proprio territorio di origine. Questi cittadini che vivono all'estero dovrebbero dimostrare che sono interessati per varie ragioni, per i loro legami, alle vicende che interessano la terra di origine, la lontana Italia.

Vorrei poi accennare per inciso ai dati numerici cui stiamo facendo riferimento. Non è chiaro se si stia parlando di 2,5 milioni di cittadini italiani all'estero o se sono invece 3, 3,5 o 4 milioni secondo i dati dell'anagrafe consolare. L'oscillazione è rilevante nella forma e nella sostanza.

Premesso tutto questo, resta da accertare il reale interesse che sponsorizza questo disegno di legge e la risposta per me non è troppo nascosta; un'interpretazione criptografica di questo interesse ci può far scopri-

re delle cose interessanti. Del resto, il Ministero dell'interno lo ha pubblicamente esplicitato attraverso la stampa nazionale: il fine è rendere più agevole la concessione della cittadinanza italiana agli immigrati extracomunitari presenti nel nostro paese. Il passaggio del voto agli italiani all'estero è propedeutico al voto agli extracomunitari in Italia. Siamo, e *absit injuria verbis*, al «baratto» e il voto agli italiani all'estero è merce di scambio per alcuni partiti.

È un accordo per noi inaccettabile. Quando abbiamo chiesto il *referendum* per interpellare i nostri cittadini sull'indipendenza della Padania ci è stato negato dal Governo, ingannando così i cittadini con una Bicamerale già segnata nel suo ben noto destino.

Ci si preservi dunque dall'illudere i cittadini che si trovano qui in Italia e che chiedono veramente una riforma dello Stato e il rispetto del loro diritto ad una maggiore indipendenza.

Però la nota conclusiva del mio intervento con cui si preannuncia il voto contrario del Gruppo che ho l'onore di presiedere, la nota, se vogliamo così, più allegra, simpatica e forse anche un presagio – non vuole con questo essere una nota di sarcasmo –, è la seguente: non vorrei che si sia quindi consacrato il principio del diritto di voto agli extracomunitari che poi magari voteranno per i partiti della Sinistra e qui deluderanno amaramente le aspettative del Polo, che tanto fortemente caldeggia questo provvedimento.

È un pensiero mio personale, certo non è un suggerimento ai partiti che appartengono al Polo, ma non vorrei che la storia si rivolgesse proprio contro coloro che caldeggiano questo provvedimento, che per me non è costituzionale, nè giusto, nè opportuno.

Annuncio quindi, signor Presidente e onorevoli colleghi, il voto contrario della Lega Nord per la Padania indipendente al disegno di legge oggi in discussione. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, ella è iscritta a parlare, però data l'ora io aggiornerei la seduta.

MARCHETTI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,58)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934)

ARTICOLO 6
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con ordinanza succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.

La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Con decisione in forma semplificata sono dichiarati inammissibili i ricorsi proposti contro atti di autorità amministrative indipendenti che costituiscano il risultato di apprezzamenti tecnici, salvo che siano viziati da incompetenza o violazione di legge.

Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.

La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, la perenzione, sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da esso delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al colle-

gio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

2. I ricorsi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano depositati da oltre 10 anni sono dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo, salvo che le parti propongano istanza per la decisione entro novanta giorni dalla stessa data.

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «succintamente motivata. La motivazione dell'ordinanza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme»; *sopprimere il terzo capoverso.*

Le parole da: «Al comma 1» a: «precedente conforme» respinte; seconda parte approvata

6.1 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CAPONI

Al comma 1, primo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: «procedura civile» *inserire le seguenti:* «Negli altri casi il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione di regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con ordinanza motivata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio, in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

Ritirato

6.2 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: «Delle impugnazioni delle decisioni pronunciate dai giudici amministrativi deve darsi, a cura dell'Ufficiale giudiziario, comunicazione della avvenuta notificazione alla Segreteria del giudice, che ha emesso la pronuncia, nei modi di cui all'articolo 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile».

Respinto

6.3 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso. **Id. seconda parte em. 6.1**

6.500 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Al comma 1, quinto capoverso, primo periodo, dopo le parole: «sono pronunciate», *aggiungere le seguenti:* «previo avviso alle parti». **Ritirato**

6.4 LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 2. **Respinto**

6.502 RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Approvato**

«2-*bis*. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra».

6.503 IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Id. em. 6.503**

«3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra».

6.504 MELUZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Id. em. 6.503**

«2-*bis*. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra».

6.505 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Approvato**

«2-*bis*. L'articolo 31, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è sostituito dal seguente:

"Negli altri casi il Presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza

proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifestata infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio, in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

6.506 (Nuovo testo) PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

ARTICOLO 7
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 7.

(Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato)

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aggiunto il seguente comma:

«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione del segretario generale presso i tribunali amministrativi)

1. È istituito il segretario generale dei tribunali amministrativi regionali. Esso assiste il presidente del Consiglio di presidenza per il coordinamento e l'attuazione di ogni aspetto del funzionamento dei tribunali amministrativi regionali e, per tali materie, svolge tutte le funzioni già del segretario regionale del Consiglo di Stato.

2. L'incarico di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali è conferito dal presidente del Consiglio di presidenza, sentito il Consiglio medesimo.

3. L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

4. In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito da un vice segretario generale nominato con le stesse modalità.

5. Con provvedimento del presidente del Consiglio di presidenza è costituito, sentito il Consiglio medesimo, l'ufficio del segretario generale dei tribunali amministrativi regionali, anche con personale comandato in servizio presso i tribunali amministrativi».

7.0.1 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 7-*bis.*

(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: "Sicilia", sono aggiunte le seguenti: "Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna"».

7.0.2 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 7-*bis.*

(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: "Sicilia", sono aggiunte le seguenti: "Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna"».

7.0.3 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 7-*bis.*

(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: "Sicilia", sono aggiunte le seguenti: "Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna"».

7.0.4 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

ARTICOLO 8
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

(Decisione del Consiglio di Stato in grado di appello)

1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

«Se il Consiglio di Stato riconosce fondato il ricorso di appello, riforma la decisione impugnata, provvedendo sempre senza rinvio ed eventualmente disponendo l'integrazione del contraddittorio davanti a sè».

2. Il secondo comma dell'articolo 34 e l'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono abrogati.

EMENDAMENTO

Sostituire il comma 2, con il seguente: «L'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 è abrogato». **Approvato**

8.1 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 8-*bis.*

1. Il Presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile».

8.0.1 BESOSTRI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 8-*bis.*

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario o innanzi al giudice amministrativo nelle materie nelle quali quest'ultimo ha competenza esclusiva, contestualmente al ricorso ovvero dopo la decisione definitiva nel merito».

8.0.2 BESOSTRI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 8-*bis.*

1. Dopo l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis. – 1.* Chiunque abbia o abbia avuto interesse all'aggiudicazione di un determinato appalto ricadente nell'ambito delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE può chiedere con ricorso al tribunale amministrativo regionale o al giudice ordinario, secondo le rispettive competenze, provvedimenti cautelari e provvisori intesi a riparare le violazioni della normativa comunitaria o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'autorità aggiudicatrice o dall'ente o organismo aggiudicatore.

2. L'accoglimento o il diniego di provvedimenti cautelari o provvisori può essere subordinato alla previsione di fideiussione a favore delle controparti.

3. Il risarcimento del danno è accordato con la sentenza che accoglie il ricorso.

4. Nel caso di reiezione del ricorso il ricorrente può essere condannato a risarcire, a favore delle controparti resistenti, il danno provocato dall'adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori da esso richiesti, tenuto conto del comportamento processuale delle parti».

8.0.3 BESOSTRI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 8-*bis.*

(Soppressione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)

1. È soppresso tutto il Capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199».

8.0.4 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 8-*bis.*

1. È mantenuto l'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato, come regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Il Consiglio di Stato, quando emette un parere nell'ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, costituisce una giurisdizione ai sensi dell'articolo 177 del trattato CE».

8.0.5 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)

1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonchè di consigliere di Stato, l'anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta alla metà. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l'attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell'ottava classe della qualifica di primo referendario.

3. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre

unità, quello dei consiglieri di Stato di venti unità, quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

4. È abrogato l'articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

5. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all'effettivo impegno. L'indennità esclude il trattamento di missione».

8.0.6 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Per la nomina alle qualifiche di primo referendario e consigliere di tribunale amministrativo regionale, nonchè di consigliere di Stato, l'anzianità prevista negli articoli 17, 18 e 19 n. 1, della legge 27 aprile 1982 n. 186, è ridotta della metà. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1990 n. 189, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

8.0.7 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis.*

1. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.800 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis.*

1. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

2. La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma ottavo dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato».

8.0.801 MELUZZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni riguardanti i magistrati amministrativi)

1. Fermo restando, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 6 agosto 1984, n. 425, la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale comporta comunque l'attribuzione nella nuova qualifica della classe stipendiale di importo immediatamente superiore a quello proprio dell'ottava classe della qualifica di primo referendario».

8.0.8 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 8-*bis.*

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Ai fini della nomina a funzioni giurisdizionali semidirettive o direttive dei magistrati amministrativi è valutabile unicamente l'anzianità di effettivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, con esclusione dei periodi di fuori ruolo comunque svolti, dei periodi di anzianità fittizia e di quelli prestati nello svolgimento delle funzioni amministrative consultive.

2. Sono funzioni giurisdizionali semidirettive quelle di nomina a presidente delle sezioni interne di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

8.0.9 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis*.

(Misure perequative per il personale della magistratura amministrativa ed equiparato)

1. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi nei confronti dei referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonchè degli avvocati dello Stato alla prima e seconda classe di stipendio in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica il sistema di determinazione dell'ordine del medesimo personale.

2. Ai consiglieri di Stato, ai consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, ai consiglieri della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato che non hanno beneficiato nelle rispettive qualifiche di provvedimenti di allineamento stipendiale spetta in aggiunta agli emolumenti percepiti un assegno perequativo nella medesima misura fissata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e parimenti distribuita su tredici mensilità. L'assegno è pensionabile ed il suo importo è computato agli effetti degli adeguamenti retributivi e degli inquadramenti stipendiali disciplinati dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dalla legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha effetto dal 1º gennaio 1999, e si applica al personale in servizio a tale data, nonchè al personale che successivamente perviene alle anzidette qualifiche e che nell'ipotesi di accesso da altro ruolo di magistratura e equiparato non abbia già beneficiato del medesimo assegno nell'ambito della qualifica di provenienza».

Conseguentemente, all'articolo 15 sostituire le parole: «800 milioni» *con le seguenti:* «8 miliardi e 800 milioni».

8.0.950 GASPERINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis*.

(Misure perequative per il personale della magistratura amministrativa ed equiparato)

8-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi nei confronti dei referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonchè degli avvocati dello Stato alla prima e seconda classe di stipendio in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica il sistema di determinazione dell'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Ai consiglieri di Stato, ai consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, ai consiglieri della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato

che non hanno beneficiato nelle rispettive qualifiche di provvedimenti di allineamento stipendiale spetta in aggiunta agli emolumenti percepiti un assegno perequativo nella medesima misura fissata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e parimenti distribuita su tredici mensilità. L'assegno è pensionabile ed il suo importo è computato agli effetti degli adeguamenti retributivi e degli inquadramenti stipendiali disciplinati dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dalla legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha effetto dal 1° gennaio 1999, e si applica al personale in servizio a tale data, nonchè al personale che successivamente perviene alle anzidette qualifiche e che nell'ipotesi di accesso da altro ruolo di magistratura e equiparato non abbia già beneficiato del medesimo assegno nell'ambito della qualifica di provenienza».

8.0.951 PASQUALI, MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 8-*bis*.

(Misure perequative per il personale della magistratura amministrativa ed equiparato)

1. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, continua ad applicarsi nei confronti dei referendari e primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché degli avvocati dello Stato alla prima e seconda classe di stipendio in servizio alla data del 31 dicembre 1993 e non modifica il sistema di determinazione dell'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Ai consiglieri di Stato, ai consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, ai consiglieri della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato che non hanno beneficiato nelle rispettive qualifiche di provvedimenti di allineamento stipendiale spetta in aggiunta agli emolumenti percepiti un assegno perequativo nella medesima misura fissata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)* della legge 2 ottobre 1997 n. 334 e parimenti distribuita su tredici mensilità. L'assegno è pensionabile ed il suo importo è computato agli effetti degli adeguamenti retributivi e degli inquadramenti stipendiali disciplinati dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, e dalla legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. La disposizione di cui al comma 2 ha effetto dal 1° gennaio 1999 e si applica al personale in servizio a tale data, nonché al personale che successivamente perviene alle anzidette qualifiche e che nell'ipotesi di accesso da altro ruolo di magistratura o equiparato non abbia già beneficiato del medesimo assegno nell'ambito della qualifica di provenienza».

8.0.952 MELONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 8-*bis.*

(Incompatibilità)

1. I magistrati che svolgono funzione giurisdizionale non possono svolgere attività consultiva o amministrativa sotto qualunque forma e modo, ivi compresa quella di consigliere giuridico presso l'Autorità di governo, se non previo passaggio nel ruolo dei magistrati con funzione consultiva.

2. Il rientro nel ruolo giurisdizionale può avvenire solo dopo due anni dalla cessazione della attività che ha determinato il passaggio».

8.0.10 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 8-*bis.*

(Divieto di conferimento di incarichi retribuiti ai magistrati amministrativi)

1. I magistrati amministrativi non possono accettare incarichi in qualsiasi forma retribuiti da amministrazioni o imprese. Sono fatti salvi gli incarichi di docenza a tempo determinato o di collaborazione conferiti dalle Università degli studi statali».

8.0.900 LUBRANO DI RICCO

ARTICOLO 9
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9. **Approvato**

(Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«La nomina a presidente di tribunale amministrativo regionale comporta l'obbligo, per il nominato, di permanere nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di trasferimento d'ufficio disposto in applicazione delle norme in materia Per lo

stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del magistrato. La nomina non può essere disposta nei confronti di magistrati il cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento dell'incarico».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Ai magistrati che, continuando a prestare servizio presso il tribunale di assegnazione, siano temporaneamente assegnati ad altro tribunale spetta, oltre al rimborso spese, una indennità pari allo stipendio tabellare, proporzionata all'effettivo impegno.

2. L'indennità esclude il trattamento di missione».

9.0.1 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. I periodi di anzianità dei magistrati amministrativi comunque diversi da quelli di effettivo svolgimento delle funzioni giurisdizionali sono valutabili esclusivamente ai fini del trattamento economico»

9.0.2 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. È abrogato l'articolo 26 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

9.0.3 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art 9-*bis.*

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Nella Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di Stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.200.000.000 per l'anno 1999 e lire 13.200.000.000 a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

9.0.4 SCHIFANI, PASTORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art. 9-*bis.*

1. Nella tabella A, al quadro 1, 2 (Consiglio di Stato) e 3 (TAR Lazio-Roma) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1998, il numero dei dirigenti è aumentato di tre unità: 1 dirigente generale di livello C è assegnato all'Ufficio del direttore capo di segretaria capo del personale del Consiglio di Stato, 1 dirigente generale di livello C è assegnato all'Ufficio coordinamento delle attività amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, presso il Consiglio di Stato, ed 1 dirigente generale di livello C è assegnato alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante ulteriore riduzione, nei limiti della somma necessaria, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.».

9.0.800 FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Improcedibile**

«Art 9-*bis.*

(Disposizioni relative ai magistrati amministrativi)

1. Nella Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei consiglieri di Stato è aumentato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità».

9.0.5 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 9-*bis.*

(Aumento dell'organico dei magistrati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di dieci unità, quello dei referendari dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità».

9.0.501 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 9-*ter.*

(Disposizioni perequative sullo stato giuridico dei magistrati)

1. Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali, nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, a decorrere dal 1° gennaio 2000, l'articolo 50, settimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, l'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189, e l'articolo 3, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, le cui disposizioni si intendono nel senso che non sono alterati gli ordini di anzianità dei magistrati amministrativi regionali e dei consiglieri di Stato, la cui nomina è anticipata, ai soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare una maggiore anzianità dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale che hanno conseguito la qualifica dopo quattro anni di anzianità. Continua altresì ad applicarsi l'articolo 4, nono comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nei confronti dei vincitori dei concorsi previsti dall'articolo 19, primo comma, n. 3, della legge e 27 aprile 1982, n. 186».

9.0.502 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 9-*quater*.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-*bis* (em. 9.0.501) valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.503 (Nuovo testo) IL GOVERNO

ARTICOLO 10
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10. **Approvato**

(Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.

ARTICOLO 11
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11. **Approvato**

(Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».

ARTICOLO 12
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12. **Approvato**

(Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Composizione del consiglio di presidenza) – 1.* In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia amministrativa sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto:

a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

d) da quattro cittadini eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *b)*;

f) da due magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera *c).*

2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere *b) e e)* del comma 1, nonchè di quelli di cui alle lettere *c) e f)* del medesimo comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

5. I componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad essi si applica il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117.

6. I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

7. Il vice presidente, eletto dal Consiglio tra i componenti di cui al comma 1, lettera *d)*, sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

8. In caso di parità prevale il voto del Presidente».

2. In sede di prima applicazione, i componenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del consiglio stesso.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 12. - *1.* L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 2, è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio di presidenza ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato, dura in carica tre anni ed è composto:

1) dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) da quattro cittadini eletti dal Parlamento in seduta comune, tra i professori ordinari di materie giuridiche o tra gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale;

3) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

4) da otto magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, di cui almeno due con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di tribunale amministrativo regionale;

5) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui al n. 3);

6) da quattro magistrati in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, di cui almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplente dei componenti di cui al precedente n. 4)".

2. L'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 4, è sostituito dal seguente:

"I componenti elettivi non sono immediatamente rieleggibili".

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente comma 5-*bis*:

"*5-bis*. I componenti indicati dal precedente n. 2 del comma 2 non possono esercitare attività incompatibile con le funzioni del Consiglio di

Stato o dei Tribunali amministrativi regionali. Si applica nei loro confronti il disposto dell'articolo 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni".

4. All'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:

"I membri supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi.

Il consiglio di presidenza elegge tra i componenti di cui al precedente n. 2 un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente se costui è assente o impedito".

5. L'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, comma 3, è sostituito dal seguente:

"Ciascun elettore può votare un numero di componenti non superiore a quello da eleggere meno due, oltre ai componenti supplenti; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli".

6. L'articolo 12 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

"Per la validità delle deliberazioni del consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno undici componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti le persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di cinque componenti presenti.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua presenza, dal vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti".

7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge si procede, in sede di applicazione, al rinnovo del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa, in base alle norme della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificate dai precedenti commi, derogando al divieto di cui al comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge».

12.1 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 12. - 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

2. Ne fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Stato.

3. Gli altri componenti, in numero complessivo di quindici, sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio.

4. Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

5. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

6. Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè ricoprire cariche pubbliche».

12.2 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Respinto**

«Art. 12. – *(Elezioni dei componenti del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) - 1.* Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 è sostituito dal seguente: «All'elezione dei componenti di cui ai numeri 3) e 5), nonchè di quelli di cui ai numeri 4) e 6) partecipano i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di elettorato attivo, di qualifiche e di funzioni, con voto personale, segreto e diretto».

12.3 PASQUALI, MAGNALBÒ, LISI, MEDURI

Al comma 1, capoverso 1, nell'alinea, sopprimere le parole: «sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di automatismi collegati all'anzianità di servizio». **Ritirato**

12.501 IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 1, nell'alinea, sopprimere le parole: «sulla base della unicità di accesso e di carriera». **Ritirato**

12.502 VILLONE

Al comma 1, nell'articolo 7 richiamato, capoverso 1, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «che lo presiede». **Ritirato**

Conseguentemente sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. Il Consiglio di Presidenza elegge il Presidente fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Le funzioni di vice presidente sono attribuite al Presidente del Consiglio di Stato».

12.4 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: **Ritirato**

«8-*bis*. Alle deliberazioni concernenti i magistrati e gli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali partecipano, oltre al presidente e a due componenti eletti dal Parlamento, i membri appartenenti rispettivamente al Consiglio di Stato e ai tribunali amministrativi regionali. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di sette componenti. Il Consiglio di presidenza delibera con la partecipazione di tutti i suoi componenti nelle materie di cui all'articolo 13, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, numero 6), sui criteri generali da seguire in materia di organizzazione degli uffici nonchè sulle eventuali questioni riguardanti la composizione del collegio per la decisione degli affari. Per la validità delle relative deliberazioni è sufficiente la presenza di undici componenti».

12.503 VILLONE

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso: **Respinto**

8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 ed 8 si applicano anche al Consiglio di presidenza della Corte dei Conti».

12.504 MELUZZI

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso: **Respinto**

8-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, e commi 3, 7 ed 8, si applicano anche al Consiglio di presidenza della Corte dei Conti».

12.505 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Respinto**

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti».

12.506 DENTAMARO, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DE SANTIS, FAUSTI, NAPOLI Bruno, RONCONI, TAROLLI, ZANOLETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Id. em. 12.506**

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche al Consiglio di presidenza della Corte dei conti».

12.507 MELUZZI

ARTICOLO 13
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato con un emendamento

(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali)

1. Alla legge 27 aprile 1992, n. 186, dopo l'articolo 53 è aggiunto il seguente:

«Art. 53-*bis*. - *(Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). – 1.* A decorrere dall'anno 1998 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilità "Segretariato generale" dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

EMENDAMENTO

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «1998» *con l'altra:* «1999». **Approvato**

13.900 IL RELATORE

ARTICOLO 14
NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei conti.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo. **Non posto in votazione (*)**

14.1 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 14-*bis.*

1. Tutte le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi in corso».

14.0.1 LUBRANO DI RICCO

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15. **Approvato con un emendamento**

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 800 milioni annue» *con le altre:* «lire 8 miliardi e 800 milioni annue». **Improcedibile**

15.500 MELONI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 800 milioni annue» *con le altre:* «lire 8 miliardi e 800 milioni annue». **Ritirato**

15.501 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «1998-2000» *e la parola:* «1998» *rispettivamente con le altre:* «1999-2001» *e:* «1999». **Approvato**

15.900 PASQUALI, MAGNALBÒ

DISEGNO DI LEGGE

Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (3953)

ARTICOLO 1
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1. **Non posto in votazione (*)**

1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-*bis* dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SARTO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI e SEMENZATO. – «Abrogazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e liquidazione della società "Stretto di Messina Spa"» (3973).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998» (3944), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Filograna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-14955, dei senatori Di Benedetto ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 21 aprile 1999)

SOMMARIO DEL FASCIOLO N. 115

BORNACIN: sulla strada statale Aurelia in Liguria (4-09994) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

BUCCI ed altri: sull'inquinamento idrico della città di Milano (4-10422) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

CADDEO: sui fondi assegnati all'amministrazione provinciale di Oristano per il completamento di due strade (4-11419) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

CAZZARO: sulla società Tencara (4-10780) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

DI BENEDETTO: sulla campagna pubblicitaria organizzata dal Consorzio nazionale imballaggi (4-11637) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

DI ORIO: sulla localizzazione dell'agenzia regionale per l'ambiente dell'Abruzzo a Pescara (4-08240) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

FLORINO: sul fallimento dell'azienda F.lli Longobardi di Napoli (4-09298) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

MACONI ed altri: sulla crisi della Postalmarket (4-12073) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

MANFROI: sulla mancata revoca della trattenuta sulla pensione in seguito alla disdetta dall'iscrizione al sindacato notificata dalla signora Angela Bianchi di Milano (4-10640) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sulla richiesta di assunzioni da parte dell'AMIA di Palermo (4-10921) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sulla delega per la riscossione delle quote sindacali (4-11027) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sull'inclusione della mansione relativa alla conduzione degli ascensori nelle prefetture fra i lavori socialmente utili (4-11222) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sul pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario (4-11468) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

MIGNONE: sulla frana che ha ostruito la strada di accesso al comune di Terranova di Pollino (Potenza) (4-09560) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

PACE, PEDRIZZI: sull'iniziativa assunta dall'Istituto San Paolo di Torino nei confronti di alcuni dipendenti accusati di avere una bassa produttività (4-10730) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

PASTORE: sulla chiusura di alcune sedi periferiche del «Tempo» (4-09838) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

RIPAMONTI: sull'inquinamento idrico della città di Milano (4-10681) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

sulla richiesta di assunzioni da parte dell'AMIA di Palermo (4-10934) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sulla crisi della Postalmarket (4-12391) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

ROSSI: sulla chiusura del tratto sud della circonvallazione di Bergamo (4-11987) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

RUSSO SPENA: sull'accesso dei disabili ai corsi di formazione previsti dalla regione Sardegna (4-11096) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

SALVATO: sulla formazione delle classi scolastiche (4-13217) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

SELLA DI MONTELUCE: sull'archivio dell'INPS (4-07986) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

SPECCHIA: sulla crisi della ditta Pagliuca di Brindisi (4-10623) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

STANISCIA: sulla chiusura di alcune sedi periferiche del «Tempo» (4-10241) (risp. BASSOLINO, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

sul conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 1998-99 (4-13026) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

TURINI, MACERATINI: sul reclutamento dei docenti (4-12265) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione*)

WILDE: sulla viabilità del basso Garda (4-09313) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

sulla strada statale n. 45-*bis* (4-10917) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

sul risanamento del lago di Garda (4-11347) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

sul risanamento del lago di Garda (4-12189) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

Mozioni

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, BUCCIERO, CURTO, AZZOLLINI, BIASCO, DENTAMARO, COSTA, GRECO, MANCA, LAURO. – Il Senato,

premesso:

che la tragedia bellica nei Balcani ha purtroppo prodotto pesanti danni al turismo della Puglia;

che nel periodo pasquale vi è stato un calo delle presenze, con tantissime disdette, che ha raggiunto il 70-80 per cento rispetto agli anni precedenti con previsioni negative per i flussi turistici della stagione in corso;

che la situazione è stata aggravata anche dalla chiusura per diverse settimane dei due più importanti aeroporti pugliesi;

che la crisi in atto non riguarda purtroppo soltanto il settore turistico ma sta investendo altri comparti a cominciare dalle imprese dell'indotto per passare alle diverse attività produttive regionali;

che il tavolo tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la Puglia regione di frontiera non ha ancora prodotto proposte concrete;

che è necessario adottare provvedimenti urgenti per rilanciare l'immagine turistica della Puglia e per venire incontro alle gravi difficoltà dei diversi settori produttivi,

impegna il Governo:

ad accelerare i tempi per il riconoscimento della Puglia come regione di frontiera;

ad adottare misure per il rilancio dell'immagine turistica della Puglia;

ad assumere provvedimenti di proroga di termini, di agevolazioni tributarie e previdenziali a favore dei settori produttivi della Puglia e per ulteriori finanziamenti in base alla legge n. 488 del 1992.

(1-00391)

Interrogazioni

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'evento del Grande Giubileo, spesso chiamato il «Giubileo della rinascita», invece di rilanciare l'immagine e la credibilità dell'Italia ed, in particolare, della città di Roma rischia di trasformarsi in una sconfitta per l'intero paese;

che per tali motivi, su richiesta del Gruppo parlamentare di Forza Italia, è stato costituito, presso la Commissione per le questioni regionali, un comitato di monitoraggio delle opere giubilari;

che durante le audizioni previste il sottosegretario per i lavori pubblici Bargone ha dichiarato che la realizzazione delle opere programmate è in forte ritardo;

che autorevoli quotidiani, come ad esempio «Il Sole 24 Ore» del 18 aprile 1999, hanno denunciato che il 36 per cento delle opere è considerato ad alto rischio;

che dall'ultimo rapporto dell'Italconsult, che per conto dell'ufficio per Roma Capitale svolge il monitoraggio dei lavori, si evince che ben 75 cantieri sono fuori tempo massimo e che per altri 248 il rischio è alto;

che lo stesso responsabile del Vaticano presso l'OMT è intervenuto lamentando numerose carenze ed inadempienze nel settore del turismo come ad esempio le precarie condizioni igienico-sanitarie, la carenza dei servizi e le stanze di alberghi anguste ed invivibili;

considerato:

che nell'audizione del 20 aprile scorso alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento degli interventi per il Giubileo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1997, il sindaco di Roma, Francesco Rutelli, ha indicato come responsabile dei ritardi e delle mancata esecuzione delle grandi opere il Parlamento, che a causa della lentezza nell'approvare i decreti e alla incapacità di erogare i finanziamenti previsti ha portato a questa, purtroppo, drammatica realtà;

che il sindaco ha, inoltre, illustrato il problema della macchina burocratica, presentando una relazione contenente un reticolo logico delle attività (per svolgere solo una delle opere, previste nel piano, sono necessari normalmente 43 passaggi amministrativi) e con l'individuazione di scenari alternativi possibili;

constatato che le emergenze per il Giubileo come ad esempio quelle rappresentate dal traffico, dai rifiuti solidi urbani e dalla sicurezza pubblica sia per i cittadini che per i turisti, considerati cittadini provvisori, necessitano di interventi urgentissimi,

si chiede di sapere:

se il commissario straordinario abbia riferito, come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, al Presidente del Consiglio sull'andamento delle iniziative e sugli aspetti critici e con quali risultati;

se, visto che dopo Tangentopoli la «legge Merloni» prevedeva che tutti i progetti nei quali lo Stato finanziava il 50,01 per cento dovevano essere sottoposti a gare, non si ritenga che lo «spezzettare» le opere da realizzare a Roma non sia stato un modo per eludere la «legge Merloni»;

se non si ritenga che la costituzione di un'ATAC 2, dedicata al turismo, non sia, in realtà, un sistema per recepire fondi dal turismo a favore di un azienda pubblica per coprirne i disavanzi;

se il Presidente del Consiglio si renda conto della gravità della situazione e ritenga opportuno intervenire immediatamente con tutti i mezzi legislativi a disposizione, al fine di garantire almeno una idonea soglia di vivibilità per i cittadini ed una opportuna accoglienza per i turisti anche al fine di rilanciare un'immagine adeguata ed europea del nostro paese.

(3-02778)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che si fa espresso riferimento alla gravissima manifestazione di abuso in atti d'ufficio perpetrata dal procuratore capo della Repubblica presso il tribunale di Roma:

impedendo l'esecuzione di un provvedimento di sequestro istruttorio, emesso dal sostituto procuratore della Repubblica presso il suo ufficio, dottor Giuseppe Pititto e finalizzato all'individuazione dei responsabili e all'acquisizione delle prove di gravissimi delitti di omicidio, truffa, peculato, tentativo di condizionare l'attività del Parlamento (*ex* articolo 289 del codice penale);

istigando l'ufficiale di polizia giudiziaria, colonnello della Guardia di finanza, incaricato dell'esecuzione del provvedimento di sequestro a violare l'ordine legittimamente ricevuto, consegnandogli la copia del provvedimento di sequestro ricevuta per l'esecuzione, anzichè darvi corso e violando le previsioni del codice di procedura penale per cui, anche l'ufficio, avrebbe dovuto provvedere a individuare i responsabili di delitti, acquisire le prove e impedire che i delitti vengano portati a conseguenze ulteriori;

sottraendo l'indagine al sostituto procuratore legittimamente investito della stessa e con ciò violando anche le previsioni dell'articolo 112 della Costituzione;

che il Ministero della difesa nel 1986-87 ha avviato la produzione di serie del cacciabombardiere AMX senza che fossero esaurientemente chiarite le cause della perdita del velivolo prototipo in un inci-

dente di volo nel quale trovò la morte il pilota collaudatore Manlio Quarantelli; successivamente gli aerei AMX di serie incorrevano in una rilevante serie di incidenti, anche mortali, e di lunghi fermi per difetti tecnici, fra i quali – assai prematuri – gravi cedimenti alla struttura alare principale, risultante da errata progettazione e/o difettosa produzione; conseguentemente circa trenta cacciabombardieri AMX (su centotrentasei prodotti, ufficialmente al costo di 7,60 miliardi di lire cadauno) erano radiati dal servizio, il che non induceva i responsabili dei competenti organismi del Ministero della difesa ad avviare appropriate azioni, volte ad ottenere adeguato risarcimento, nei confronti del consorzio industriale produttore (di fatto controllato dalla Finmeccanica - Alenia Aerospazio) e, considerando la gravità degli accadimenti, ad informarne l'autorità giudiziaria; al contrario con la formale giustificazione di conseguire un miglioramento delle *performance* del velivolo stesso, detti responsabili continuavano a chiedere (ed ottenere) stanziamenti di pubblico denaro per i cacciabombardieri AMX in servizio; tuttavia questi ultimi velivoli (quelli cioè formalmente in servizio) risultano affetti da «problematiche» (con conseguenti limitazioni nell'impiego e quindi menomata affidabilità), come emerso nel corso della seduta della Commissione difesa del Senato della Repubblica dalle dichiarazioni del generale di brigata aerea capo del reparto logistico (IV) dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare;

che, in base a quanto sintetizzato al capoverso precedente, anche per induzione di numerose interrogazioni parlamentari, il sostituto procuratore della procura della Repubblica di Roma, dottor Giuseppe Pititto, ravvisando nei fatti gravi ipotesi di reato, avviava un'indagine nel corso della quale ordinava il sequestro di un cacciabombardiere AMX e di un elicottero EH-101 (essendo risultato che, nel corso del programma di sviluppo di questo elicottero, alcuni esemplari erano andati distrutti e che l'importo più elevato fra gli stanziamenti per nuovi mezzi, armi e sistemi da parte del Ministero della difesa riguarda tale elicottero);

che per l'esecuzione del decreto di sequestro il sostituto procuratore, dottor Pititto, dava mandato ad ufficiale superiore della Guardia di finanza il quale, anzichè adempiere l'ordine ricevuto, ometteva di dare esecuzione al decreto stesso, presentandosi al procuratore capo della Repubblica di Roma il quale ritirava il decreto stesso e imponeva il blocco del sequestro;

che il procuratore capo ha motivato l'operato sintetizzato sostenendo che il sostituto dottor Pititto non lo aveva preventivamente informato (del disposto provvedimento sequestro), disattenendo una circolare dello stesso procuratore capo, circolare della quale non s'è avuta traccia,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga doveroso ed urgente, anche considerando la rilevanza e la gravità dei fatti esposti (ed accertati) in premessa, disporre sia un'ispezione ministeriale, volta a riconoscere l'esistenza di requisiti per una azione penale e/o disciplinare sull'operato (anche in relazione ai particolari precedenti all'avvio dell'indagine da parte del dottor Pititto) del procuratore capo della procura della Repubblica di Roma, sia un'in-

chiesta sul comportamento dell'ufficiale della Guardia di finanza, pretestuosamente rifiutatosi di eseguire un provvedimento dell'autorità giudiziaria che gli imponeva, a norma del codice di procedura penale di compiere atti che avrebbe dovuto eseguire anche d'iniziativa;

se non si ritenga di disporre per l'immediata esecuzione di un programma di efficace protezione per la salvaguardia dell'integrità fisica e della libertà del dottor Giuseppe Pititto, stante l'evidente esposizione subita da quel sostituto procuratore per l'iniziativa del suo procuratore capo additandolo come possibile obiettivo di iniziative criminali dei responsabili dei delitti sui quali il dottor Pititto è stato incaricato di far luce;

quali siano le valutazioni del Ministro di grazia e giustizia circa ciò che all'interrogante appare un possibile inquinamento probatorio sotteso all'iniziativa del capo della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, tanto più grave in quanto finalizzato non solo a proteggere i responsabili – allo stato ipotizzati come «ignoti» – di gravissime ipotesi di reato, ma anche ad impedire che i piloti militari italiani debbano correre ulteriori rischi per l'inaffidabilità delle macchine da essi utilizzate;

se il Presidente del Consiglio – coerentemente con le sue ripetute asserzioni relative al ripristino di moralità, onestà e trasparenza soprattutto nelle attività coinvolgenti lo Stato ed il denaro dei contribuenti – non ritenga anche politicamente doveroso, tenuto conto del coinvolgimento nelle questioni connesse con i programmi AMX ed EH-101 di numerose personalità partitiche (soprattutto della cosiddetta «Prima Repubblica»), fare quanto nei propri poteri affinchè sui fatti esposti sia fatta chiarezza e giustizia, vanificando ogni tentativo di depistaggio ed insabbiamento.

(4-14968)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la giunta regionale del Veneto con provvedimento n. 1205 del 26 marzo 1996 ha concesso alla ditta SEV srl di Vicenza l'apertura di una cava di calcare denominata «Monte Labbia» che nel comune di Albettone (Vicenza);

che l'area è soggetta al vincolo della legge n. 1497 del 1939 per il suo grande valore paesaggistico: l'altura costituisce l'ultima propaggine dei Monti Berici, che si estende verso i vicini Colli Euganei;

che l'intera area è altresì interessata al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge n. 3267 del 1923 ed è tutelata dal Piano territoriale regionale di coordinamento del Veneto come «ambito naturalistico di livello regionale»;

che l'area interessata al progetto di cava è inclusa tra le zone agricole di tipo E1, ossia con colture agricole di pregio e specializzate, ed infatti, prima dell'inizio dell'escavazione conseguente al rilascio dell'autorizzazione regionale, era coltivata a vigneti DOC, con effetto scenografico ben armonizzato con tutto l'ambiente circostante (tra l'altro nella zona sorgono punti di belvedere di notevole interesse);

che l'articolo 9 della Costituzione qualifica questi valori ambientali e paesaggistici quali «beni primari assoluti», che non possono essere subordinati ad altri interessi, compresi quelli di natura economica, come risulta dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 151, 152 e 153 del 1986;

che l'escavazione in corso comporta un danno irreparabile al sito, all'ambiente circostante ed alla viabilità locale, essendo prevista l'asportazione di ben 6 milioni di metri cubi di calcare;

che contro l'autorizzazione è già intervenuta Italia Nostra, che fin dal 1960 difende le colline di Albettone dagli interessi speculativi dei cavatori;

che il TAR del Veneto, sezione II, accogliendo il ricorso presentato dal comune, con la sentenza n. 487 del 16 aprile 1999 ha pesantemente censurato l'operato regionale annullando l'autorizzazione all'attività di cava e rilevando che la delibera regionale è manifestamente illegittima perchè non considera l'esistenza del vincolo idrogeologico, non ha valutato la compatibilità della cava col vincolo paesaggistico e contiene prescrizioni assolutamente insufficienti in fatto di ricomposizione ambientale del sito;

che il 9 settembre 1996, invece, in risposta all'interrogazione, dello scrivente 4-00885 del 3 luglio 1996 nella quale si proponeva l'annullamento dell'autorizzazione, il ministro Veltroni comunicava che nella materia delle cave la competenza per la protezione delle bellezze naturali è del Ministero dell'ambiente il quale, interpellato in merito all'interrogazione parlamentare, aveva ritenuto che «il progetto, così come strutturato, permette di inserire l'attività estrattiva nel contesto ambientale riducendo al minimo gli inevitabili impatti» ... per cui «non sono emersi elementi per l'annullamento»;

che la sentenza del TAR smentisce clamorosamente la pretesa «riduzione al minimo dell'impatto ambientale» di una grande cava che, in realtà, provocherebbe lo spianamento totale di una collina tutelata per il suo grande valore paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 1939,

l'interrogante chiede di sapere:

se anche alla luce della sentenza suddetta non si intenda annullare e/o revocare il parere favorevole espresso dal Ministero dell'ambiente all'apertura della cava in questione;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti del funzionario e/o dei funzionari che istruirono la pratica del Monte Labbia esprimendo la loro valutazione favorevole su un progetto risultato invece gravemente pregiudizievole per l'ambiente e per il paesaggio e su un'autorizzazione regionale risultata in realtà affetta da plurime, manifeste illegittimità;

quali azioni si intenda intraprendere per ottenere il risarcimento del danno pubblico ambientale già arrecato a seguito dei distruttivi lavori di escavazione.

(4-14969)

ROGNONI, DANIELE GALDI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con la decorrenza del prossimo orario estivo delle Ferrovie dello Stato il treno ad alta velocità (Pendolino) che collega la Liguria con Roma cambierà linea di percorrenza, dalla linea direttissima e veloce passante per Firenze alla vecchia e trafficata linea tirrenica;

che questa modifica prevederebbe ulteriori fermate a Pisa, Livorno, Grosseto e Civitavecchia con un ritardo considerevole nelle percorrenze, da e per la capitale, calcolato in 45 minuti;

che la deviazione su una linea considerata più lenta creerebbe notevoli disagi all'utenza, penalizzando ulteriormente la Liguria nei collegamenti veloci da e per il Centro Italia,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente intervenire nei confronti delle Ferrovie dello Stato per mantenere la stessa linea di percorrenza e gli stessi tempi di partenza e arrivo del treno veloce nel collegamento tra la Liguria e la capitale.

(4-14970)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che si è consumata il 14 marzo 1999 la rottura della trattativa Breda-Ansaldo con la decisione unilaterale della direzione di aprire la procedura di cassa integrazione per i 550 lavoratori, di cui 13 allo stabilimento Imesi di Carini, dichiarati eccedenti nel piano industriale di integrazione e riorganizzazione presentato;

che nel piano industriale presentato alle organizzazioni sindacali, in riferimento alla Imesi di Carini, mentre si afferma il mantenimento delle attuali missioni produttive e che si è alla ricerca di imprenditori che possano garantire meglio alla Breda-Ansaldo la piena saturazione e la continuità industriale, si dichiarano esuberi strutturali;

che fino al 1991 il pacchetto azionario della Imesi era detenuto al 51 per cento della Breda ed al 49 per cento dall'Espi e gli occupati erano circa 5.000; la Breda si impegnava con la regione siciliana ad acquisire interamente il pacchetto azionario dell'Imesi ad un prezzo politico, oltre che a scaricare l'organico attraverso la legge regionale n. 23 del 1991 in base alla quale la Breda venne autorizzata a trasferire alla Resais circa 400 lavoratori; la Breda si impegnava altresì, superata la crisi congiunturale, a realizzare all'Imesi un processo di diversificazione produttiva rilanciando in tal modo lo stabilimento attraverso un processo di investimenti di nuovi carichi di lavoro in grado di riposizionare l'organico a 350 unità;

che la legge regionale n. 23 del 1991 ha inoltre provocato la chiusura di un'altra realtà industriale: l'Imea, azienda costruttrice di autobus, detenuta al 100 per cento dall'Espi; anche in questo caso l'azienda fu autorizzata, con la cessione del pacchetto azionario alla Breda, a trasferire tutti i dipendenti alla Resais ad eccezione di 23 lavoratori che furono assunti e trasferiti all'Imesi di Carini;

che nel 1992, a seguito del commissariamento dell'EFIM, di cui faceva parte l'Imesi, l'accordo raggiunto veniva bloccato e l'organico si assestava a 180 unità;

che nel 1996, terminato il commissariamento dell'Efim ed in seguito all'accordo raggiunto sul piano industriale 1996-99, grazie alle iniziative sindacali ed alle lotte dei lavoratori dell'Imesi, supportati dalle forze politiche e istituzionali, si respinse il tentativo di ridimensionamento attraverso un nuovo accordo in sede sindacale che, muovendosi in coerenza con l'accordo del 1991, ridisegnava una nuova missione strategica per l'Imesi, la specializzazione nel settore della componentistica ad alto valore aggiunto; tale scelta, supportata da un programma di investimenti adeguati e dall'allocazione all'Imesi di parte della ricerca e ingegnerizzazione, avrebbe comportato al contempo un incremento occupazionale;

che oggi ci sono le condizioni per completare e realizzare gli accordi siglati nel 1991 e rivisti nel 1996;

che ora si tenta, invece, di interrompere tale processo in maniera traumatica e unilaterale in quanto la posizione assunta dalla Breda-Ansaldo sull'Imesi di Carini prefigura quella presa un anno fa con la chiusura di un'azienda autonoma a capitale Breda, la Cometra di Messina, che ha comportato la perdita di circa 180 posti di lavoro in Sicilia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riconvocare le parti, congiuntamente al Ministero dei trasporti e ai rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, per verificare gli investimenti previsti nel piano di impresa delle Ferrovie dello Stato e per analizzare le possibili sinergie tra l'esercente nazionale e l'industria italiana del settore del materiale rotabile;

se non reputi opportuno richiamare Finmeccanica e Breda-Ansaldo al rispetto degli impegni assunti negli accordi stipulati nel 1991 e nel 1996.

(4-14971)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'ispettore della Digos di Roma Sandro Nervalli il 15 febbraio 1999 si presentava nell'aula del tribunale di Civitavecchia in seguito ad una querela da lui formulata nei confronti di due giornalisti autori del libro «Un mistero di Stato» sulla scomparsa di Davide Cervia;

che nella circostanza l'ispettore Nervalli arrivava sul posto con un'auto targata RM2K4465, condotta da altro dipendente della Digos; al termine dell'udienza su tale auto saliva anche l'avvocato difensore del Nervalli;

che l'automobile in oggetto non risulta iscritta al PRA, come da risposta pervenuta il 16 marzo 1999 dal direttore del Ministero dei trasporti che specificava che l'ufficio non era autorizzato a fornire le generalità dell'intestatario e che della richiesta del Comitato per

la verità su Davide Cervia era stato comunque informato «l'organo intestatario di detta autovettura»,

si chiede di sapere se il 15 febbraio 1999 l'ispettore Nervalli fosse in servizio e se fosse autorizzato ad utilizzare un'auto di servizio ed un agente-autista per scopi privati.

(4-14972)

SQUARCIALUPI. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.* – Per sapere:

cosa intenda fare il Governo per ridurre drasticamente l'afflusso giornaliero di visite di autorità e rappresentanti di organismi di livello nazionale e regionale sia in Albania sia in Macedonia, i quali con la loro presenza spesso impediscono il regolare e molto difficile flusso di aiuti umanitari, distogliendo tutte le forze italiane e di altri paesi dai loro gravosi compiti istituzionali e umanitari che possono rendere più sopportabile una tragedia umana che colpisce oramai quasi un milione di persone.

(4-14973)

TOMASSINI. *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che anche in Italia per i disabili che intendano viaggiare in aereo sono vigenti delle regole internazionali a cui tutte le compagnie aeree devono attenersi, per cui i portatori di *handicap* devono presentare una specifica richiesta al momento della prenotazione del biglietto; se riescono a deambulare con difficoltà ma non riescono a salire le scale sul loro biglietto sarà apposta la sigla WCHS e saranno accompagnati, con una carrozzina,sino al portellone dell'aereo: raggiungeranno il posto assegnato camminando; per i disabili che non riescono invece ad alzarsi dalla carrozzina la sigla prevista è la WCHC: verranno accompagnati al loro posto con una carrozzina;

che l'Alitalia ha stipulato di recente, per la copertura di alcune tratte nazionali, un accordo *(code-sharing)* con la Minerva Airlines che utilizza esclusivamente Dornier 328, aeromobili turboelica di piccole dimensioni (32 posti);

che questi aerei hanno l'infelice peculiarità di poter accogliere solo un disabile per volta con codice WCHS, escludendo pertanto di fatto tutti i passeggeri affetti da tetraplegia, paraplegia, distrofia muscolare e qualsiasi altra patologia che impedisca la deambulazione;

che l'acquisizione di questi velivoli è resa ancora più discriminante dalla stessa organizzazione dei voli: sulla tratta Napoli-Genova, ad esempio, tutti i voli diretti sono effettuati con Dornier 328 e problemi simili si pongono anche su altri voli nazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che siano state commesse delle irregolarità nella stipula dell'accordo tra Alitalia e Minerva Airlines e quali urgenti provvedimenti intenda prendere per sanare questa situazione di evidente discriminazione nei confronti delle

persone disabili, ancor più tenendo conto del grande afflusso di passeggeri previsto in occasione del Giubileo.

(4-14974)

VERALDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la società Laneskin (controllata dal gruppo Montell) opera fin dal 1994 a Lamezia Terme nell'ambito dell'applicazione della ricerca nelle poliolefine elaborata presso il centro ricerche di Ferrara;

che per espletare tale attività la società Lameskin ha chiesto e ottenuto oltre 11 miliardi in base alla legge n. 488 del 1992;

che ciò nonostante la stessa azienda Lameskin ha svolto la sua attività tenendo costantemente in cassa integrazione circa la metà dei dipendenti;

che solamente nel mese di settembre 1998 si è chiuso il periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali con il rientro nell'attività produttiva di tutti i 21 lavoratori;

in previsione della prossima erogazione totale dei finanziamenti dovuti alla società Lameskin in base alla legge n. 488 del 1992,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'azienda affinchè la Montell s'impegni a sostenere i massimi livelli occupazionali in considerazione del fatto che l'iniziativa industriale in questione viene realizzata con fondi pubblici.

(4-14975)